



Gruppo

Banca Leonardo

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

adottato dal Consiglio di Amministrazione di

GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.

IN DATA 17 OTTOBRE 2008



Gruppo

Banca Leonardo

INDICE

PREMESSA	5
-----------------------	---

1. GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. – ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE	5
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. – FINALITA’ E STRUTTURA	6
3. GLOSSARIO E DEFINIZIONI	7

SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E LE BASI DEL MODELLO	12
---	----

1. LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA’ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI	12
2. I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA	15
A) Reati commessi nei rapporti per la Pubblica Amministrazione	15
B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.....	16
C) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.....	16
D) Reati societari.....	17
E) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.....	17
F) Delitti contro la personalità individuale.....	17
G) Abusi di mercato (reati).....	18
H) Abusi di mercato (illeciti amministrativi).....	18
I) Reati transnazionali.....	18
J) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	19
K) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	19
3. I REATI COMMESSI ALL’ESTERO	19
4. L’ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA	20
5. LE LINEE GUIDA DETTATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA QUALI BASI DEL MODELLO	21

SEZIONE SECONDA: L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.

1. IL MODELLO DI GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.	23
1.1. LE ATTIVITA’ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CAPOGRUPPO E DEL GRUPPO	23
1.2. FUNZIONEI E SCOPO DEL MODELLO	24



Gruppo

Banca Leonardo

1.3.	I DESTINATARI DEL MODELLO	24
1.4.	ALTRI SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEI VALORI ETICI E DELLE REGOLE COMPORTAMENTALI ADOTTATE DA GBL.....	25
1.5.	LE MODALITA' DI COSTRUZIONE DEL MODELLO	25
1.6.	LA RACCOLTA E L'ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	26
1.7.	MAPPATURA DELLE ATTIVITA', IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO, RILEVAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO E GAP ANALYSIS.....	27
1.8.	SVILUPPO DEL MODELLO – LA FORMALIZZAZIONE DEL CODICE ETICO... ..	27
1.9.	SVILUPPO DEL MODELLO - LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI POTERI, DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE	28
1.10.	SVILUPPO DEL MODELLO – LA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	29
1.11.	SVILUPPO DEL MODELLO – LA REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	29
1.12.	SVILUPPO DEL MODELLO – L'ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA	29
1.13.	LA GOVERNANCE E IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI.....	29
2.	LE ATTIVITA' SENSIBILI DI GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.	30
3.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
3.1.	STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
3.2.	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
3.3.	ATTIVITA' DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI	37
3.4.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
4.	IL SISTEMA DISCIPLINARE	39
4.1.	PRINCIPI GENERALI	39
4.2.	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI	39
4.3.	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	41
4.4.	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI PROMOTORI FINANZIARI	42
4.5.	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DI FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER	42
5.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	42
5.1.	LA COMUNICAZIONE INIZIALE	42
5.2.	LA FORMAZIONE	42
5.3.	INFORMAZIONE A FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER	43
6.	L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	44
7.	IL MODELLO E LE SOCIETA' DEL GRUPPO	44
8.	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO	45
8.1.	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DELLA BANCA A FAVORE DI SOCIETA' DEL GRUPPO	45
8.2.	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI SOCIETA' DEL GRUPPO A FAVORE DELLA BANCA	46



Gruppo

Banca Leonardo

ALLEGATI:

- I) CODICE ETICO
- II) CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI D.Lgs. 231/2001
- III) REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- IV) ELENCO E DESCRIZIONE DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DAL D.Lgs. 231/2001 (PARTI SPECIALI)



Gruppo

Banca Leonardo

PREMESSA

1. GRUPPO BANCA LEONARDO S.p.A. – ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

Gruppo Banca Leonardo S.p.A. o, in forma abbreviata, GBL o la “Banca”, è una banca indipendente a capitale interamente privato, nata nel 1999 dalla trasformazione in istituto di credito di AFV Milla SIM. Nell’aprile 2006 la Banca è stata acquisita da primari gruppi finanziari e industriali, italiani ed esteri, con l’obiettivo di creare un gruppo di respiro internazionale, attivo principalmente nei servizi di investimento e nella consulenza finanziaria alle imprese (c.d. advisory) ed è stata a tal fine dotata di significativi mezzi finanziari e di un nuovo sistema di governance. GBL è attualmente capogruppo di un gruppo di società finanziarie e non, le cui aree di attività sono:

1. **private banking**: svolto in Italia direttamente da GBL e in Francia da VP Finance SA e da DNCA Finance SA;
2. **asset management**: svolto in Italia da Leonardo SGR S.p.A. e in Francia da DNCA Finance SA e da VP Finance SA;
3. **intermediazione mobiliare**: svolta direttamente da GBL;
4. **equity research**: svolta direttamente da GBL;
5. **advisory**: svolta in Italia da Leonardo & Co. S.p.A., in Francia da Leonardo & Co. SAS, in Germania da Leonardo & Co. GmbH & Co. KG e in Olanda da Leonardo & Co. B.V., tutte interamente controllate da GBL;
6. **private equity**: svolta da GBL sia direttamente che tramite Euraleo S.r.l., una joint venture paritetica con Eurazeo SA.
7. **fiduciaria**: svolta da GBL Fiduciaria S.p.A., interamente controllata da GBL.

L’organo al vertice del sistema di governo aziendale di GBL è il **Consiglio di Amministrazione**, che ha competenza esclusiva per le materie previste dallo Statuto stesso. All’attuazione delle strategie deliberate dal Consiglio di Amministrazione sovrintende l’**Amministratore Delegato** che opera nell’ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Per Statuto, la Banca si ispira, in materia di corporate governance, al Codice di Autodisciplina per le Società Quotate, pur in assenza di un obbligo all’adozione dello stesso.

Con riferimento a tale Codice di Autodisciplina, lo Statuto prevede, e sono stati istituiti: (i) il **Comitato per la remunerazione**, a cui è attribuito il compito di formulare le proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato e per la determinazione del sistema retributivo del top management della Banca, su proposta dell’Amministratore Delegato; (ii) il **Comitato per il controllo interno**, a cui sono attribuite funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in tema di controllo interno.

Lo Statuto prevede, inoltre, che possano essere costituiti comitati specifici, anche tecnici, con funzioni consultive e che, per determinati atti, l’Amministratore Delegato possa conferire loro specifici poteri. Sono stati quindi istituiti il Comitato di Gestione del Risparmio, il Comitato di Gestione e Controllo Rischi, il Comitato Merchant Banking/Private Equity, il Comitato



Gruppo

Banca Leonardo

Advisory di Gruppo, il Comitato Capital Markets, il Comitato Asset Management di Gruppo. Il Comitato Fidi è un comitato con poteri deliberativi in materia di erogazione del credito.

GBL è particolarmente attenta al miglioramento del proprio sistema di corporate governance ed a far sì che lo stesso sia costantemente improntato ai più elevati standard etici. In tale ottica, una profonda opera di riorganizzazione aziendale è stata immediatamente iniziata dai nuovi azionisti, che hanno rilevato la necessità, tra l'altro, di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, previo espletamento delle attività valutative del rischio. Il Modello è stato inizialmente adottato il 19 aprile 2007. A seguito dell'introduzione nell'ambito della disciplina del citato Decreto di nuove fattispecie di reato, l'Organismo di Vigilanza ha provveduto ad aggiornare il Modello con riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati e con i relativi protocolli comportamentali (Parti Speciali VI e VII) ed il Modello così aggiornato è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di GBL del 18 luglio 2008. Successivamente, l'Organismo di Vigilanza ha completato l'opera di aggiornamento del Modello sia con l'introduzione della ulteriore Parte Speciale VIII relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sia provvedendo ad una completa revisione della Parte Generale tenendo conto delle modifiche del quadro di riferimento esterno ed interno intervenute dalla adozione della versione iniziale del Modello, e quindi (i) procedendo ad una nuova valutazione del rischio per le Aree Sensibili già mappate, con riguardo alle nuove fattispecie di Reato introdotte in ambito 231; (ii) individuando e mappando eventuali ulteriori Aree Sensibili determinate da tali nuove fattispecie di Reati e (iii) valutando il rischio relativo a tutti i Reati in ambito 231 con riguardo a nuove aree e funzioni introdotte nell'organizzazione della Banca e quindi individuando eventuali ulteriori Aree Sensibili.

Sempre nell'ottica di un costante aggiornamento dei propri strumenti di governance, GBL ha provveduto ad abrogare il Codice di Comportamento (a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Consob 16190/2007, che non richiede più tale strumento normativo, valorizzando invece lo strumento procedurale), ora trasferito in parte in procedure ed in parte nel Codice Etico) e a rafforzare i presidi di controllo sulle aree che hanno evidenziato potenziali segnali di rischio, ad avviare – infine - progetti finalizzati a ridurre ulteriormente i rischi di realizzazione di comportamenti illeciti. Tali obiettivi sono stati perseguiti anche attraverso significativi investimenti nei sistemi informativi aziendali, nonché tramite l'istituzione di Direzioni di gruppo a presidio dei diversi rischi (Internal Audit, Affari Legali e Societari, Compliance, Risk Management, Organizzazione, Servizi Informativi).

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. – FINALITÀ E STRUTTURA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di GBL ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello si compone di due sezioni:

- I) “Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le basi del Modello”, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231 nonché la funzione del Modello ed i principi generali in esso stabiliti;



Gruppo

Banca Leonardo

- II) “L’adozione del Modello da parte di Gruppo Banca Leonardo S.p.A.”, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato da GBL e suddivisa in una Parte Generale e in Parti Speciali aventi ciascuna l’obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato interessate dal Decreto. Le Parti Speciali sono in allegato IV.

Fanno parte integrante del Modello gli allegati al presente documento e quindi:

I – Codice Etico

II – Clausole contrattuali in materia di D.Lgs. 231/2001

III – Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.

IV – Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 (come integrato e modificato)

Costituiscono parte integrante del Modello, ancorché non allegati, i seguenti documenti nel contenuto che avranno di tempo in tempo:

- l’organigramma;
- il funzionigramma;
- il Regolamento del Gruppo e di Gruppo Banca Leonardo S.p.A.;
- il Documento sul Sistema dei Controlli Interni;
- il sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure;
- le procedure aziendali ed in particolare le procedure in materia di Market Abuse e di Antiriciclaggio.

3. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Attività Sensibili (anche “a Rischio”):

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di reati

Banca o GBL:

Gruppo Banca Leonardo S.p.A., con sede in Milano

Collaboratori:

Soggetti diversi dai Consulenti e dai Promotori Finanziari e che intrattengono con la Banca rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Banca verso terzi

Confisca:

Misura di sicurezza patrimoniale diretta alla definitiva sottrazione di cose specificatamente attinenti alla commissione di un reato ed in particolare di cose che sono servite o che sono



Gruppo

Banca Leonardo

state destinate a commettere il reato, ovvero che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il D.Lgs. 231/2001 prevede che sia sempre disposta, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, la confisca del prezzo o del profitto del reato e, ove ciò non sia possibile, la confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato

Consulenti:

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Banca nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie (es. avvocati, notai, fiscalisti, consulenti aziendali e di organizzazione ecc.)

Decreto 231:

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente

Destinatari:

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello, specificati al capitolo 1.3. della Sezione Seconda

Dipendenti:

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Banca ⁽¹⁾, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Banca, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato ⁽²⁾

Ente:

Ai sensi del Decreto 231, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico

Esponenti Aziendali:

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, il Direttore Generale, i componenti degli altri organi sociali della Banca eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 codice civile o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di GBL o di una sua unità o divisione, ai sensi del Decreto 231

Fornitori:

Coloro che forniscono beni o servizi in favore di GBL

Gruppo GBL o anche Gruppo:

Il Gruppo rappresentato dal gruppo bancario che fa capo alla Banca quale capogruppo e composto dalle società come di volta in volta controllate dalla Banca ai sensi dell’art. 60 del

(1) Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto 231.

(2) Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse dall’applicazione degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003.



Gruppo

Banca Leonardo

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 395 (“TUB”), nonché dalle società controllate dalla Banca anche se non comprese nel gruppo bancario

Illecito Amministrativo:

Ai fini del Decreto 231, gli illeciti amministrativi di abuso di mercato che impegnano la responsabilità amministrativa dell’Ente

Incaricato di pubblico servizio:

Colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d’ordine né presta opera meramente materiale. A titolo meramente esemplificativo si rammenta l’attività svolta da chiunque operi in regime di concessione (es. attività di erogazione di finanziamenti pubblici da parte dell’addetto bancario)

Modello:

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ed i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante del Modello

Norme:

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto 231), nella loro versione di tempo in tempo vigente, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell’autonomia privata

Organismo di Vigilanza (o “OdV”):

Organo dell’Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello

Partner:

Controparti contrattuali con cui GBL addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. joint venture, RTI)

Promotori Finanziari

Coloro i quali esercitano professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”)

Pubblici ufficiali:

Ai sensi dell’art. 357 del codice penale, sono “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi ⁽³⁾ o certificativi ⁽⁴⁾”. Rientrano, tra gli altri, nella categoria i funzionari bancari nell’espletamento dei

(3) Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all’autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

(4) Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.



Gruppo

Banca Leonardo

compiti di gestione dei pubblici interessi valutari, affidati in esercizio dalla Banca d'Italia alla Società di credito cui il soggetto dipende, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc

Reato:

I reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies del Decreto 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, nonché ogni altra fattispecie di reato per la quale in futuro venisse prevista la responsabilità amministrativa degli Enti di cui al Decreto 231

Sanzione interdittiva:

Misura afflittiva prevista dal Decreto 231. Può essere comminata a carico dell'Ente allorquando ricorrano determinati presupposti. Tra questi: qualora l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di entità rilevante e lo stesso sia stato commesso da soggetti apicali o da subordinati, a causa di gravi carenze organizzative, nonché nell'ipotesi di reiterazione di illeciti. Le sanzioni interdittive consistono: (i) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; (iv) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi

Sanzione pecuniaria:

Misura afflittiva prevista dal Decreto 231 per la consumazione o per il tentativo di realizzazione dei reati richiamati dalla medesima normativa. È applicata in quote di importo minimo pari ad Euro 250 e massimo pari ad Euro 1.500 ed in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'entità della sanzione è determinata tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente

Sequestro conservativo:

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare

Sequestro preventivo

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto 231 prevede che tale misura possa essere



Gruppo

Banca Leonardo

disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa

Soggetti Apicali:

Gli Esponenti Aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente (es. membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, Direttori Generali, ecc)

Soggetti Subordinati o Subalterni:

Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali

Soggetti Pubblici:

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio



Gruppo

Banca Leonardo

SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E LE BASI DEL MODELLO

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI

Il Decreto 231, intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie ⁽⁵⁾ e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ⁽⁶⁾ ed è accertata attraverso un procedimento penale ⁽⁷⁾.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “**interesse**” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “**vantaggio**”, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “**vantaggio esclusivo**” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- (a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

⁽⁵⁾ La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

⁽⁶⁾ Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

⁽⁷⁾ Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.



Gruppo

Banca Leonardo

Dall'impianto del Decreto 231 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

L'apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

- a) la **Sanzione pecuniaria**. Si applica per qualsiasi Illecito Amministrativo ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote».

Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile di una pluralità di Illeciti Amministrativi commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.

Per i Reati previsti dall'art. 25-*sexies* del Decreto 231 e gli Illeciti Amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità *“la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”*.

Il Decreto 231 prevede altresì ipotesi di riduzione della Sanzione pecuniaria, allorché l'autore del Reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La Sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La Sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'Ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

- b) le **Sanzioni interdittive**. Si applicano per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il TUB ⁽⁸⁾ prevede che alle banche non possano essere applicate in via cautelare le Sanzioni interdittive. La stessa norma stabilisce un flusso informativo tra il Pubblico Ministero, la Banca d'Italia e la Consob, avente ad oggetto il procedimento aperto nei confronti di una banca; è previsto inoltre che l'esecuzione della Sanzione interdittiva in via definitiva a carico dell'istituto di credito spetti alla Banca d'Italia.

⁽⁸⁾ Art. 97-bis. *“Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato. 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.*

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della Banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Banca le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2° lett. a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tal fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal Titolo IV,



Gruppo

Banca Leonardo

In ogni caso, le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

- c) la **Confisca**. Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- d) la **Pubblicazione della sentenza**. Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una Sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Del pagamento della Sanzione pecuniaria inflitta risponde **soltanto** l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente.

Il Decreto 231 prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'Ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa stabilisce che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei Reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione: se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da Reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'Ente risultante dalla fusione ma di quelle dell'Ente originario.

avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime, non si applica, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie".



Gruppo

Banca Leonardo

Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto od in parte il patrimonio della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per Reati anteriori alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli Enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il Reato.

In forza della disposizione di cui all'art. 33 del Decreto 231, nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per Illeciti Amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

2. I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il catalogo dei Reati originariamente previsto dal Decreto 231 è stato progressivamente ampliato: agli articoli 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio) sono stati aggiunti i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*); reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis*); i reati societari (art. 25-*ter*); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*); i reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*); i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*); i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 10), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*), nonché i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*opties*).

Si riporta di seguito l'elencazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231 e si rinvia alle allegate Parti Speciali per un maggior dettaglio esplicativo.

A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 del Decreto 231)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);



Gruppo

Banca Leonardo

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-*bis* c.p. – art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p., 2° comma – art. 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

(artt. 24-bis del Decreto 231)

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.).

C) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

(art. 25-bis del Decreto 231)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);



Gruppo

Banca Leonardo

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

D) REATI SOCIETARI

(art. 25-ter del Decreto 231)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

E) DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI E DELITTI POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO SOTTOSCRITTA A NEW YORK IN DATA 9.12.1999

(art. 25-quater del Decreto 231)

F) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(art. 25-quinquies del Decreto 231)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);



Gruppo

Banca Leonardo

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

G) ABUSI DI MERCATO (REATI)

(art. 25-*sexies* del Decreto 231)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

L'art. 187-*quinquies* del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

H) ABUSI DI MERCATO (ILLECITI AMMINISTRATIVI)

(art. 187-*quinquies* TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

I) REATI TRANSNAZIONALI

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di “*ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'Ente per la realizzazione di un “reato transnazionale”, ossia di un reato:

- a) commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- c) ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- e) punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-*bis* c.p.);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);



Gruppo

Banca Leonardo

- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 337 c.p.);
- il favoreggiamento personale (378 c.p.).

J) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies del Decreto 231)

I reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previsti agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

K) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25-octies del Decreto 231)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f), i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, che includeva tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto 231 i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita unicamente in presenza di reati "transazionali".

3. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto 231, l'Ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di Reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo);
- d) l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.



Gruppo

Banca Leonardo

4. L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Decreto 231 prevede una **forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa** dipendente dai Reati qualora l'Ente sia in grado di **provare** che:

- 1) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;*
- 2) *il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
- 3) *le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;*
- 4) *non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).*

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica **efficacia** nonché quello di **effettività**. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il Decreto 231 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a) *individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal Decreto 231;*
- b) *previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;*
- c) *individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;*
- d) *previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;*
- e) *introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Come si vedrà più oltre nel dettaglio, il Modello è stato predisposto da GBL con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati, oltre alle Linee Guida di categoria di seguito enunciate, al c.d. "**Decalogo 231**"⁹⁾, che, tra l'altro, prescrive che:

1. Il Modello deve essere adottato a seguito di una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;
2. Il Modello deve prevedere che i componenti dell'Organismo di Vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;

⁹⁾ Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Secchi, in data 20 settembre 2004.



Gruppo

Banca Leonardo

3. Il Modello deve tra l'altro prevedere la sentenza di condanna ancorché non definitiva o di patteggiamento per uno dei reati richiamati dal Decreto 231 quale causa di ineleggibilità a componente dell'Organismo di Vigilanza;
4. Il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza ed ai preposti al controllo interno;
5. Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;
6. Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, Direttori Generali e Compliance Officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello o la perpetrazione di Reati;
7. Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turnover del personale);
8. Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili;
9. Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i Direttori, gli amministratori della società di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'Ente, a violazioni del Modello o alla consumazione di Reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'Organismo di Vigilanza;
10. Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

Con riferimento al requisito dell'effettività, il legislatore ha espressamente stabilito la verifica periodica nonché l'eventuale modifica del Modello, ogniqualvolta l'Ente modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un *“sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

5. LE LINEE GUIDA DETTATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA QUALI BASI DEL MODELLO

Il Decreto 231 prevede che il Modello possa essere adottato “sulla base” di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

GBL, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento anche alle Linee Guida dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), associazione di categoria cui GBL aderisce, emanate in data 2 marzo 2004 ed all'aggiornamento del 22 novembre 2007 della stessa ABI in materia di abusi di mercato. L'ABI ha inoltre pubblicato in data 6 giugno 2008 una Circolare integrativa del catalogo dei reati-presupposto relativamente all'introduzione dei Reati informatici.

Tali Linee Guida dell'ABI rappresentano, come nelle stesse esplicitato, *“una base di lavoro cui gli associati possono ispirarsi per costruire modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati menzionati dal decreto e tali da poter essere elusi solo fraudolentemente”* ed in esse si segnalano i criteri che devono informare il Modello degli istituti di credito e le fasi necessarie per la loro implementazione. In particolare:

- *“mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al decreto, al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di*



Gruppo

Banca Leonardo

rischi concreti?. Si evidenzia, pertanto, l'importanza di procedere all'analisi delle fattispecie di reato considerate nel Decreto 231 e di individuare le aree, i soggetti e le forme di operatività in relazione ai quali può sussistere un rischio di realizzazione dei medesimi illeciti;

- valutazione della idoneità dei presidi esistenti, così da assumere le decisioni in ordine alla eventuale implementazione delle procedure di controllo. La Banca *“deve prevedere, ovvero migliorare ove esistenti, meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, così da impedire gestioni improprie di risorse finanziarie dell'ente”*. Tra i principi cui deve ispirarsi il modello, l'ABI segnala:

- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione;
- la separazione delle funzioni, da intendersi come necessità di coinvolgere diversi soggetti nella gestione di uno stesso processo: ciò che in altri termini significa l'impossibilità da parte di chiunque di gestire in autonomia un intero processo;
- la documentazione delle decisioni e dei controlli;
- il richiamo al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nell'intraprendere e nel gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ogniqualevolta si stipula o si esegue un contratto, ci si aggiudica, si gestiscono o si ottengono concessioni, appalti o autorizzazioni, si subiscono attività ispettive, di controllo, di indagine, ivi comprese quelle inerenti i procedimenti giudiziari;
- la definizione dei poteri e delle responsabilità in specifiche procedure da diffondere all'interno dell'organizzazione;
- la diffusione del Modello e la costante attività di formazione del personale.
- obbligatorietà di un sistema di informativa nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- definizione di un sistema disciplinare volto a stigmatizzare le infrazioni alle regole di cui al Modello.



Gruppo

Banca Leonardo

SEZIONE SECONDA: L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.

1. IL MODELLO DI GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.

1.1 LE ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CAPOGRUPPO E DEL GRUPPO

GBL, come sottolineato in Premessa, è una banca indipendente a capitale interamente privato. È capogruppo di un gruppo di società attive nei servizi di investimento e della consulenza finanziaria alle imprese; per quanto concerne la struttura societaria, si rimanda a quanto riportato nella Premessa.

La struttura organizzativa della Banca è riflessa nell'organigramma, oltre che nell'insieme dei documenti aziendali (quali il funzionigramma e le procedure aziendali), che contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" della Banca ed in cui sono definiti i compiti e le aree di responsabilità delle diverse funzioni nelle quali si articola l'organizzazione della Banca. I principali criteri sui quali si fonda l'assetto organizzativo di GBL sono i seguenti:

- diretto riporto delle aree di "Affari" (Banca, Merchant Banking/Private Equity, Wealth Management, Intermediazione Conto Terzi, Negoziazione Conto Proprio Tesoreria Avanzata e Capital Markets), dell'Ufficio Studi e del Coordinamento Attività di Advisory di Gruppo all'Amministratore Delegato;
- riporto gerarchico delle aree "Operations" (Amministrazione, Risorse Umane, Servizi Operativi, Back Office Derivati OTC, Middle Office e Legal Documentation Conto Proprio, Organizzazione, Servizi Informativi, Servizi Generali) e di "Gruppo" (Sistemi Informativi, Organizzazione, Affari Legali e Societari, Compliance, Risk Management) al Direttore Generale⁽¹⁰⁾;
- distinzione tra funzioni aziendali e Direzioni di Gruppo;
- riporto funzionale delle funzioni aziendali alle Direzioni di Gruppo.

Ai fini di rafforzare il proprio sistema dei controlli interni e di conformarsi a quanto previsto dalla normativa di vigilanza, la Banca ha istituito nel corso del 2007 la Direzione Risk Management di Gruppo e, in data 31 gennaio 2008, la Direzione Compliance di Gruppo.

La Banca svolge contemporaneamente il ruolo di capogruppo e quello di banca: in qualità di capogruppo svolge tramite proprie strutture alcune funzioni quale centro servizi del Gruppo. Nell'ambito di tale attività, GBL fornisce i seguenti servizi (o alcuni di essi) a favore delle società del Gruppo:

- Servizi Amministrativi e Contabilità – Adempimenti fiscali
- Gestione del Personale
- Sistemi Informativi
- Servizi Generali e di Acquisto
- Risk Management
- Back Office

⁽¹⁰⁾ La Direzione Compliance di Gruppo riporta gerarchicamente al CdA e funzionalmente al Direttore Generale. La Direzione Internal Audit di Gruppo riporta gerarchicamente al CdA.



Gruppo

Banca Leonardo

- Organizzazione
- Legale e Societario
- Compliance
- Servizi Finanziari

Le attività svolte dalla capogruppo per le società del Gruppo sono regolamentate da specifici contratti di servizio. Per quanto attiene alla gestione dei rapporti infragruppo si rimanda a quanto riportato al capitolo 8 (Prestazioni di servizi infragruppo).

1.2 FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO

Attraverso il Modello, GBL intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- informare tutti i **Destinatari** della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Banca e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal Decreto 231;
- rendere noti a tutti i **Destinatari** l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- rendere noto a tutti i **Destinatari** che GBL non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse della Banca, siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività sociali cui la Banca si ispira;
- informare tutti i **Destinatari** dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner della Banca della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Banca;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner della Banca del fatto che GBL non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Banca si ispira e che ogni violazione può importare le conseguenze indicate nelle relative clausole contrattuali;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali, con particolare riguardo alle condotte ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto 231.

1.3 I DESTINATARI DEL MODELLO

Sono Destinatari del presente Modello gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti ed i Promotori Finanziari. I Destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione sui contenuti del Modello.



Gruppo

Banca Leonardo

1.4 ALTRI SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEI VALORI ETICI E DELLE REGOLE COMPORTAMENTALI ADOTTATE DA GBL

I Consulenti e i Fornitori ⁽¹⁾ sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati dalla Banca, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico. Ai medesimi soggetti si estendono altresì le regole ed i principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali del Modello, relativi alla specifica area di attività.

Per quanto riguarda eventuali Partner che svolgano attività sul territorio dello Stato italiano, la Banca richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati tramite apposite clausole contrattuali e chiede che i principi etici su cui si basano le attività del Partner risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico di GBL.

1.5 LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO

GBL ha proceduto alla redazione del proprio Modello successivamente al mutamento nel controllo della Banca avvenuto nel corso del mese di aprile del 2006. Il processo di redazione è stato finalizzato alla verifica dell'efficacia dei presidi esistenti, in particolare nelle attività maggiormente "sensibili" ai rischi di Reato. A tal fine si è pertanto avviato un processo di analisi delle Attività Sensibili e dei presidi di controllo: attraverso tale attività la Banca, pur nella consapevolezza di tendere al migliore sistema di corporate governance e di essere costantemente sensibile ai dettami del legislatore del Decreto 231, ha inteso procedere ad un ulteriore rafforzamento dei propri presidi di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione ha dato impulso al progetto con delibera in data 20 luglio 2006 e ha conferito mandato al Direttore Generale per l'avvio e l'implementazione del progetto medesimo: a tal fine si è strutturato un gruppo di lavoro composto da membri interni ed esterni alla Banca. Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2007.

Nella definizione del presente Modello la Banca ha proceduto per passi logici successivi ed in particolare alla:

- mappatura delle Attività Sensibili;
- identificazione dei profili di rischio;
- rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza, interno alla struttura aziendale, preposto alla vigilanza ed all'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché alla cura dell'aggiornamento del Modello medesimo;
- individuazione delle risorse a disposizione dell'OdV, di entità adeguata ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- individuazione dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del Decreto 231 ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto 231
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni

⁽¹⁾ Da intendersi sia come persone fisiche che come persone giuridiche.



Gruppo

Banca Leonardo

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate
- le comunicazioni all'OdV delle informazioni rilevanti.

Nel corso dello svolgimento delle attività di mappatura dei rischi la Banca, nel suo ruolo di capogruppo, ha altresì svolto un processo di sensibilizzazione del personale del Gruppo, rispetto sia alla funzione del Modello che ai principi comportamentali cui si ispirano la Banca e il Gruppo. A tal fine, le attività di implementazione del presente documento hanno preso avvio da un incontro iniziale (c.d. “kick-off meeting”), alla presenza dei vertici di GBL, di Leonardo SGR S.p.A. e di Leonardo & Co. S.p.A. (già Leonardo Italy S.r.l.) con la partecipazione di numerosi responsabili delle unità funzionali delle stesse, in cui si sono illustrati la portata del Decreto 231, le fasi di sviluppo del processo teso alla definizione del presente Modello e il coinvolgimento richiesto ai singoli responsabili; il documento presentato, corredato di una descrizione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, è stato quindi inviato a tutti i partecipanti.

La Banca ha inoltre provveduto a promuovere la conoscenza del Modello attraverso diverse sessioni formative, che hanno coinvolto tutte le aree della Banca, al fine di illustrare i contenuti del Modello e sensibilizzare i comportamenti dei Destinatari rispetto a quanto previsto dal Modello e dalla normativa in vigore.

A seguito dell'introduzione nel Decreto 231 dei Reati contemplati negli artt. 24-bis, 25-septies e 25-octies dello stesso, nel corso del 2008 si è provveduto ad un aggiornamento del Modello al fine di normare l'attività anche con riguardo a tali fattispecie di Reato. L'attività di aggiornamento ha inoltre previsto l'integrazione della mappatura con le nuove aree aziendali nonché, per le aree già mappate in sede di prima stesura del Modello, un aggiornamento delle schede di mappatura prodotte ai fini di tale prima stesura. Va comunque rilevato che, con riferimento al reato di riciclaggio e ricettazione, introdotto con l'art. 25-octies del Decreto 231, le aree a rischio erano già state identificate nel corso della precedente mappatura, seppur con esclusivo riferimento alle fattispecie caratterizzate dalla transnazionalità. Nell'ambito delle attività di aggiornamento, l'Organismo di Vigilanza ha svolto una continua attività di monitoraggio delle evoluzioni normative e di stimolo alla struttura aziendale al fine di promuovere il rafforzamento del sistema dei controlli interni con riferimento alle attività sensibili ai fini del Decreto 231. L'attività di aggiornamento ha inoltre tenuto in considerazione i risultati delle attività di verifica svolte successivamente all'adozione del Modello.

Per quanto alle fasi di “costruzione” del Modello, le medesime si sono articolate come di seguito descritto.

1.6 LA RACCOLTA E L'ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

La prima fase, necessariamente prodromica, ha riguardato l'esame della documentazione della Banca (delibere assembleari e del C.d.A., procedure, organigramma, funzionigrammi, circolari, ordini di servizio, insieme dei poteri, delle deleghe e delle procure, sistema dei controlli interni, ecc.) al fine dell'individuazione del contesto normativo e operativo interno di riferimento per la Banca.

Sulla base dell'analisi della documentazione e con il contributo fattivo fornito dai Responsabili di Aree e Servizi, si è provveduto alla redazione delle schede di compendio delle attività di competenza delle diverse Aree e dei Servizi di GBL.



Gruppo

Banca Leonardo

1.7 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ, IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO, RILEVAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO E GAP ANALYSIS

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto ad incontrare i medesimi Responsabili, al fine di discutere ed approfondire le informazioni già fornite per iscritto e procedere alla mappatura delle Attività a Rischio, individuando appunto le aree “sensibili” rispetto ai Reati sanzionati dal Decreto 231.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto 231 e quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può dare *direttamente* adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le *condizioni, le occasioni o i mezzi* per la commissione dei Reati e degli Illeciti. I risultati di tale attività sono stati formalizzati nei documenti denominati “Memorandum” e “Matrici del profilo di rischio potenziale”, le quali ultime, oltre ad illustrare le attività di competenza di ciascuna Area e Servizio, identificano i profili di rischio di commissione delle ipotesi di Reato e di Illecito Amministrativo.

Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio ed è, quindi, stata associata la relativa area di rischio e/o strumentale rispetto alla quale valutare l'adeguatezza dei controlli in essere.

Tali documenti sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata.

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal Decreto 231. In specifico, le aree rilevanti ai fini del Decreto 231 sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso la Banca per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla *best practice* e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio.

In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, nonché a rafforzare i presidi rispetto alle aree in cui si potrebbero manifestare profili di rischio.

Sulla base dell'attività di cui sopra, sono state definite le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle aree a rischio reato e/o strumentali identificate.

Analogamente si è proceduto e, ove necessario in futuro, si procederà, per le attività di aggiornamento del Modello conseguenti ad interventi normativi e/o a modifiche organizzative rilevanti.

1.8 SVILUPPO DEL MODELLO – LA FORMALIZZAZIONE DEL CODICE ETICO

GBL si è dotata di un Codice Etico che recepisce e formalizza i principi e le visioni etico-comportamentali che concorrono opportunamente a definire il profilo etico della Banca, sia per quanto riguarda l'immagine esterna che nell'orientamento di tutti coloro che agiscono nella e per la Banca.



Gruppo

Banca Leonardo

1.9 SVILUPPO DEL MODELLO – LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI POTERI, DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

Il sistema dei poteri di GBL è improntato ai criteri di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi esistenti (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, procure, etc.) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della Banca;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- sistema di “doppia firma” sui documenti.

Come detto in Premessa, il governo societario di GBL è gestito dal Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a delegare all'Amministratore Delegato le funzioni relative alla gestione della Banca, nei limiti previsti dallo Statuto; è stato altresì nominato un Direttore Generale che risponde all'Amministratore Delegato.

Al fine di favorire un efficiente sistema di informazione che permetta una migliore valutazione degli argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13.6 dello Statuto sono stati costituiti il Comitato per la Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno.

Al Comitato per la Remunerazione è affidato il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, nonché per determinare le politiche retributive del *management* della Banca.

Al Comitato per il Controllo Interno, ai sensi dell'art. 13.7 dello Statuto, sono attribuite funzioni consultive e propositive in tema di controllo interno, assicurando al Comitato l'accesso alle informazioni relative alla Banca e alle società del Gruppo.

Ai sensi dell'art. 13.5 dello Statuto è inoltre prevista la possibilità di costituire dei Comitati tecnici con funzioni consultive: nell'ambito di tale prerogativa sono stati costituiti il Comitato di Gestione e Controllo Rischi, il Comitato Gestione di Portafogli, il Comitato Fidi (con poteri deliberativi), il Comitato Merchant Banking/Private Equity, il Comitato Advisory di Gruppo, il Comitato Asset Management di Gruppo e il Comitato Capital Markets.

E' stata inoltre valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure con riferimento alle attività proprie di GBL, verificando eventuali necessità di adattamento. In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere idoneo ai fini della prevenzione dei Reati e tale da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte da GBL: in tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- a) i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- b) è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- c) in materia di erogazione del credito, le deleghe devono risultare da una delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) la griglia e i limiti di eventuali deleghe “a cascata” devono essere documentati;
- e) il delegato, ove applicabile in relazione ai poteri delegati, deve disporre di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.



Gruppo

Banca Leonardo

Come definito più dettagliatamente nelle Parti Speciali del Modello, le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separazione di funzioni tra tali attori, nel rispetto di regole che distinguano, da un canto, chi attua e chi conclude le azioni e, dall'altro, chi controlla l'elaborato. E' altresì necessario che le deleghe abbiano cura di rispettare regole di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno di GBL, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Banca e i poteri a lui delegati; che definiscano i poteri del delegato ed i rapporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare; infine, che i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione risultino coerenti con gli obiettivi aziendali.

1.10 SVILUPPO DEL MODELLO – LA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il Decreto 231, all'art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”*. Per i dettagli in merito si rimanda al capitolo 4 di questa Sezione.

1.11 SVILUPPO DEL MODELLO – LA REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

E' stata valutata, infine, la necessità di inserire specifiche clausole contrattuali per regolare i rapporti con i Promotori Finanziari, e con alcune tipologie di Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner secondo le prescrizioni di cui al Decreto 231 (Allegato n. II).

1.12 SVILUPPO DEL MODELLO – L'ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto 231 prevede a carico dell'Ente anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché per la cura dell'aggiornamento dello stesso.

Per i dettagli in merito si rimanda al successivo capitolo 3 della presente Sezione.

1.13 LA GOVERNANCE E IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI

GBL attribuisce un'importanza determinante alla propria corporate governance, intesa come sistema di governo finalizzato al *management* ed alla gestione organizzativa ottimale.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di controllo che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e con l'adesione ai più elevati standard etici.

Uno strumento attraverso il quale GBL intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti principi intesi anche a prevenire i Reati e gli Illeciti Amministrativi è il **Codice Etico** (Allegato n. I). Si sottolinea che in data 18 luglio 2008 il Consiglio di Amministrazione di GBL ha abrogato il Codice di Comportamento già parte integrante del Modello. Ai sensi infatti del nuovo Regolamento Intermediari di CONSOB (n. 16190/2008) il Codice in questione non è più richiesto e il complesso della normativa MiFID ha spostato l'accento sulla necessità di apposite procedure che regolino molta parte dei temi precedentemente trattati nel Codice di Comportamento. GBL ha quindi provveduto da un lato ad adottare un nuovo Codice Etico (appunto in data 18 luglio 2008), che include ora alcune delle prescrizioni precedentemente comprese nel Codice di Comportamento, e dall'altro lato sta completando la proceduralizzazione richiesta dalla normativa MiFID.



Gruppo

Banca Leonardo

2. LE ATTIVITA' SENSIBILI DI GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione e l'aggiornamento del Modello si sono basati sulla puntuale individuazione delle attività poste in essere dalla Banca e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

In ragione della specifica operatività della Banca, i profili di rischio rilevati sono inerenti alle fattispecie di Reato di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-sexies, 25-septies e 25-octies del Decreto 231, agli Illeciti Amministrativi di cui al TUF, nonché ai reati transnazionali di cui alla legge 146/2006. Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei reati contro la libertà individuale (art. 25-quinquies), commessi nell'interesse o a vantaggio della Banca medesima. E' apparso peraltro esaustivo il richiamo all'insieme dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, ove si vincolano i Destinatari al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui gli stessi esercitano attività e dei valori di imparzialità, integrità, dignità ed uguaglianza.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale – I)
 - relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione
 - rapporti con gli Organi di Vigilanza
 - gestione consulenze, forniture e altri servizi professionali
 - selezione, assunzione, remunerazione e gestione del personale nel percorso di carriera
 - attività di finanziamento
 - gestione di patrimoni
 - attività di ottenimento e utilizzo di eventuali sovvenzioni pubbliche
- b) Reati di Falsità (Parte Speciale – II)
 - gestione dei valori contanti
- c) Reati Societari (Parte Speciale – III)
 - gestione della contabilità e redazione del bilancio
 - rapporti con Sindaci e Revisori rapporti con gli Organi di Vigilanza
 - gestione delle informazioni privilegiate/riservate (nell'ipotesi di aggioaggio)
 - operazioni sul capitale
 - partecipazione ad assemblee
 - omessa comunicazione dei conflitti di interesse
 - rapporti con gli Organi di Vigilanza
 - gestione delle informazioni privilegiate/riservate (nell'ipotesi di aggioaggio)
 - operazioni sul capitale
 - partecipazione ad assemblee
 - omessa comunicazione dei conflitti di interesse



Gruppo

Banca Leonardo

d) Reati e Illeciti Amministrativi di abuso di mercato (Parte Speciale – IV)

- gestione delle informazioni privilegiate/riservate
- gestione dei conflitti di interesse
- attività di negoziazione
- attività di finanziamento
- attività di investimento
- gestione di patrimoni
- attività di studi e ricerche

e) Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, contro la personalità individuale e reati transnazionali di criminalità organizzata (Parte Speciale – V)

- attività di finanziamento
- attività di investimento
- gestione di patrimoni
- riciclaggio

f) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale – VI)

- riciclaggio
- attività di finanziamento
- attività di investimento
- gestione di patrimoni

g) Reati di criminalità informatica (Parte Speciale – VII)

- attività di gestione e monitoraggio dei sistemi informativi
- gestione documentazione avente finalità probatoria

h) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale VIII)

- tutte le attività svolte da Dipendenti e Collaboratori all'interno dei locali aziendali.

In riferimento a ciascuna delle suddette aree di rischio, sono stati definiti nelle Parti Speciali i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei Reati in precedenza individuati.



Gruppo

Banca Leonardo

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto 231 prevede espressamente che l'Ente affidi i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché la cura del suo aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o "OdV"). E' necessario che l'Organismo di Vigilanza impronti le proprie attività a criteri di **autonomia** ed **indipendenza, professionalità** e **continuità di azione**, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'**autonomia** e l'**indipendenza** dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'OdV o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti.

Il requisito della **professionalità** si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla **continuità di azione**, l'OdV dovrà continuamente vigilare sul rispetto del Modello, verificarne l'effettività e l'efficacia, curarne l'aggiornamento a seguito di modifiche organizzative e/o normative e/o in caso di manifesta inefficienza e/o inappropriata del Modello, rappresentare il principale referente per gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti nelle materie di cui al Decreto 231.

È necessario altresì che i componenti dell'OdV dispongano di capacità specifiche in tema di **attività ispettiva e consulenziale** ⁽¹²⁾.

Si specifica che la continuità di azione dell'OdV viene anche assicurata attraverso il monitoraggio che l'Internal Audit di GBL opera sulle diverse aree aziendali; l'OdV potrà inoltre ricorrere al supporto di consulenti esterni.

In forza del Decreto 231, l'OdV deve essere "interno" all'Ente. E' nella migliore prassi che l'OdV venga costituito in forma collegiale.

3.1 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto in specifico concerne la composizione dell'Organismo di Vigilanza, GBL si è indirizzata verso una struttura collegiale, onde esaltare la dialettica interna e l'indipendenza della funzione. L'OdV è pertanto costituito da 3 componenti, e precisamente:

- il Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione;
- il Responsabile dell'Internal Audit di Gruppo;
- il Responsabile degli Affari Legali e Societari di Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell'OdV ed alla nomina del Presidente. I componenti dell'OdV restano in carica fino a revoca.

(12) Si veda al riguardo quanto previsto dalla Circolare Assonime n. 45 in data 23/10/2006.



Gruppo

Banca Leonardo

Coerentemente con i requisiti previsti nello Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione e con le Linee Guida di categoria, si ritiene di dover individuare la figura del Presidente dell'OdV in persona di comprovata e confermata competenza e autorevolezza nelle materie giuridico e/o economiche. La Banca condivide che l'individuazione del Presidente debba avvenire tra soggetti che possano, tra l'altro, determinare nel personale della Banca il convincimento che tale ufficio non sia viziato da parzialità nell'adottare le proprie determinazioni, in modo da rafforzare la fiducia che il personale ripone verso l'OdV e rappresentare, al tempo stesso, un importante deterrente rispetto alla realizzazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dei medesimi membri dell'OdV, è previsto che:

(i) Requisiti di professionalità ed onorabilità. Cause di ineleggibilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, il riferimento può rinvenirsi nell'art. 109 del TUB, integrato da quanto definito dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 ⁽¹³⁾ Per quanto concerne i requisiti di onorabilità, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

⁽¹³⁾ Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

art. 1 (*Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari*)

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni

comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato

un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.



Gruppo

Banca Leonardo

2. a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto 231, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231;
9. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono, a richiesta, autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

(ii) Revoca

Il Consiglio di Amministrazione di GBL può revocare uno o più o anche tutti i componenti dell'OdV nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito e ai compiti indicati nel Modello; per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'OdV, nonché quando il CdA venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV.

(iii) Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- si trovino in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità;
- si trovino nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state



Gruppo

Banca Leonardo

applicare le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231 in relazione a Reati o Illeciti Amministrativi commessi durante la loro carica;

- venga loro applicata una misura cautelare personale;
- venga loro applicata provvisoriamente una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire ad insufficienti risorse finanziarie, è assegnato a tale organismo un fondo deciso dal Consiglio di Amministrazione di GBL, sulla base delle indicazioni dello stesso OdV e secondo le procedure di budget adottate dalla Banca. L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo l' Amministratore Delegato.

L'Organismo di Vigilanza della Banca si riunisce almeno 6 (sei) volte l'anno secondo un calendario a tal fine predisposto. Sia il Presidente dell'ufficio che i suoi membri possono tuttavia richiedere per iscritto ulteriori incontri, ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'OdV. D'altra parte, resta ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e all'Amministratore Delegato di GBL di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi. Per tutti gli altri aspetti operativi si rimanda al Regolamento che il Consiglio di Amministrazione provvede ad adottare.

3.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come innanzi indicato, il Decreto 231 espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento quali compiti dell'OdV.

Per quanto attiene all'attività di **vigilanza** sul funzionamento e l'osservanza del Modello, essa si articola nei seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello con particolare riguardo alle Aree Sensibili: a tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un **piano annuale delle verifiche**;
- verificare, su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni od atti specifici, posti in essere nelle Aree a Rischio;
- istituire operativamente una casella di posta elettronica ed informare i Destinatari della stessa e di un indirizzo di posta fisica ove i medesimi soggetti possano inoltrare le segnalazioni inerenti le violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici di GBL ed alle norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni in merito ad asserite violazioni delle prescrizioni del Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare le circostanze di ogni violazione o presunta violazione del Modello che sia stata portata alla sua attenzione o altrimenti individuata, coordinandosi di volta in volta con le Funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;



Gruppo

Banca Leonardo

- redigere una sintetica motivazione scritta a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine effettuata;
- segnalare al Direttore Generale, al fine di avviare il procedimento disciplinare ⁽¹⁴⁾ o altra iniziativa sanzionatoria, le violazioni al Modello riscontrate;
- coordinarsi con il Direttore Generale ed il responsabile del Servizio Risorse Umane per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente verso tutti i Destinatari il Modello e testare (anche tramite il cd. e-learning) l'apprendimento dei suoi contenuti;
- seguire le iniziative volte alla diffusione del Modello ed alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi nello stesso contenuti, disponendo ad esempio affinché il Modello venga consegnato (eventualmente anche in forma elettronica) ai Dipendenti e Promotori Finanziari;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti il Modello;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di **aggiornamento** del Modello, si precisa come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza dell'organo amministrativo, mentre all'OdV spetti il compito di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e di monitorarne periodicamente la adeguatezza. A tal proposito, i compiti dell'OdV, anche attraverso l'eventuale supporto di consulenti esterni, possono indicarsi in:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi dell'attività e dell'organizzazione aziendale, ai fini dell'aggiornamento dell'individuazione delle Aree a Rischio;
- vigilanza sull'aggiornamento delle Parti Speciali;
- valutazione delle necessità di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei Reati o degli Illeciti Amministrativi e/o di significative violazioni;
- proposta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato (ove a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione) di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti al Modello, sia in ragione della mutata operatività della Banca che derivanti da modifiche al Decreto 231 o conseguenti alla commissione di Reati o Illeciti Amministrativi o comunque di violazioni del Modello.

⁽¹⁴⁾ Ove la segnalazione avesse per oggetto l'operato del Direttore Generale e/o l'Amministratore Delegato, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.



Gruppo

Banca Leonardo

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV potrà avvalersi a sua discrezione del supporto di funzioni interne della Banca e di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario.

3.3 ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia ed indipendenza, è previsto che esso **riporti direttamente** al Consiglio di Amministrazione della Banca ogniqualvolta risultasse opportuno.

Su base annuale, l'OdV deve inoltre predisporre un **rapporto scritto** indirizzato al Consiglio di Amministrazione della Banca, sottoscritto dal Presidente, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel medesimo rapporto, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo; il Consiglio di Amministrazione può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello tutte le strutture della Banca sono tenute ad un **obbligo di informativa** verso l'OdV nel caso di commissione o di fondato sospetto di commissione di un Reato o di un Illecito Amministrativo. Inoltre, è **dovere** di tutti i singoli Destinatari di segnalare all'OdV eventi di propria conoscenza che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto 231 o che comunque rappresentano infrazioni alla normativa interna nelle materie coperte dal Decreto 231.

Sono inoltre previsti **flussi informativi specifici** per funzione e attività rilevante ai fini del Decreto 231.

In particolare, in considerazione del robusto assetto del sistema dei controlli interni di GBL (riflesso nel documento denominato "Sistema dei controlli interni di Gruppo Banca Leonardo", approvato nella sua versione più recente dal Consiglio di Amministrazione di GBL del 18 luglio 2008), che successivamente alla prima adozione del Modello nell'aprile 2007, ha visto da un lato l'istituzione di nuove fondamentali funzioni quali la Compliance di Gruppo e, dall'altro lato, il rafforzamento dell'Internal Audit di Gruppo e del Risk Management di Gruppo, e quindi della opportunità per l'OdV di usufruire – in un'ottica di coordinamento e di non sovrapposizione o duplicazione - dei risultati delle attività di verifica e controllo svolte dalle citate funzioni aziendali per far emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231, il sistema dei flussi specifici si organizza secondo le seguenti direttrici:

1) Flussi informativi specifici da parte delle Funzioni di Controllo e di altri Responsabili

Le funzioni di controllo di GBL (Internal Audit, Compliance, Risk Management, Collegio Sindacale), nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, informeranno senza ritardo l'OdV in merito ad eventi, circostanze, fatti, atti ed omissioni di cui abbiano o debbano avere conoscenza che costituiscano o possano ragionevolmente costituire una



Gruppo

Banca Leonardo

violazione del Modello nonché in merito a carenze o comunque problematicità che possano richiedere un adeguamento, una integrazione o una modifica del Modello.

Il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio da un lato e il Datore di Lavoro, i Delegati del Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dall'altro lato, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, provvederanno come sopra con riguardo, rispettivamente, ai Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed a quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

2) Flussi informativi specifici da parte dei Responsabili di Funzione

I Responsabili delle Funzioni di staff (e quindi i Responsabili dell'Area Amministrazione, del Servizio Risorse Umane, dei Servizi Generali, della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, della Direzione Organizzazione di Gruppo, della Direzione Sistemi Informativi di Gruppo), nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, informeranno senza ritardo l'OdV in merito ad eventi, circostanze, fatti, atti ed omissioni di cui abbiano o debbano avere conoscenza che costituiscano o possano ragionevolmente costituire una violazione del Modello nonché in merito a carenze o comunque problematicità che possano richiedere un adeguamento, una integrazione o una modifica del Modello.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

La **Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo** dovrà fornire un'informativa in merito a a rilievi/richieste di riscontri/visite ispettive da parte delle Autorità che originino da situazioni rilevanti ai sensi del Decreto 231. La Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo dovrà inoltre informare l'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali contenziosi ed accordi transattivi che abbiano pertinenza con i Reati e/o gli Illeciti Amministrativi.

La **Direzione Sistemi Informativi di Gruppo** dovrà informare l'Organismo di Vigilanza con riferimento alla commissione di delitti informatici, evidenziando eventuali criticità significative emerse nel corso del processo di gestione dei sistemi informativi che abbiano pertinenza con i Reati e/o gli Illeciti Amministrativi.

La **Direzione Organizzazione di Gruppo** dovrà informare l'Organismo di Vigilanza con riferimento ad eventuali modifiche organizzative che potrebbero richiedere un aggiornamento del Modello o di parti di esso.

L'**Area Amministrazione** dovrà informare l'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali rilievi/richieste di chiarimento/visite ispettive ricevute dalle Autorità che originino da situazioni rilevanti ai sensi del Decreto 231. Dovrà inoltre informare l'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali criticità significative emerse nel corso del processo di gestione amministrativa che abbiano pertinenza con i Reati e/o gli Illeciti Amministrativi.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003. L'accesso al *database* è pertanto consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.



Gruppo

Banca Leonardo

A carico dei componenti l'OdV vi è l'obbligo di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di reporting verso il vertice societario o verso le Pubbliche Autorità.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 PRINCIPI GENERALI

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con **sanzioni proporzionate** alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Promotori Finanziari, Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto 231. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Promotori Finanziari, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non si concreti in un Reato o un Illecito Amministrativo ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

4.2 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI

(i) Dipendenti diversi dai dirigenti

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Banca risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

Con riferimento alle infrazioni realizzate dal personale basato sul territorio italiano si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al Modello, siano quelle previste nel CCNL di riferimento.

La violazione delle regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti della Banca, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

Per "CCNL" si intende il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore del Credito di volta in volta in vigore, secondo quanto previsto dai più recenti accordi di rinnovo, e per illecito disciplinare il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento in essi contenute.

L'OdV dovrà essere tenuto al corrente dell'inizio e degli sviluppi della procedura d'accertamento.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale basato in Italia, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.



Gruppo

Banca Leonardo

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari che all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Il provvedimento di **RIMPROVERO VERBALE** si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di **violazione delle procedure e norme interne** previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, concretandosi detto comportamento in una **lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori**.

Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata, ancorché non lieve, comunque non grave, concretandosi detto comportamento in una **inosservanza non grave** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche **se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto**.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne** del presente Modello, che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto 231, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.



Gruppo

Banca Leonardo

(ii) Dipendenti dirigenti

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti - tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni - che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

La Banca provvede all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione dei provvedimenti più idonei in conformità a quanto stabilito dal CCNL Dirigenti del Credito.

Oltre a quanto sopra previsto in linea di principio, le singole infrazioni punibili ed i relativi provvedimenti irrogabili verranno stabiliti in un apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti del Credito, nella sede della Banca.

Anche per il personale dirigente si provvederà ad attivare un provvedimento disciplinare in tutto simile a quello precedentemente descritto per il personale dipendente non dirigente.

4.3. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione di GBL (qui in avanti un "Consigliere") abbia posto in essere un **comportamento non conforme o non adeguato** al Modello ovvero abbia violato le procedure e norme interne ivi previste e/o richiamate in relazione alle attività individuate nelle Parti Speciali come "Attività Sensibili", sarà passibile di un provvedimento graduabile dal rimprovero scritto alla revoca dalla carica, in funzione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui GBL sia risultata esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

Accertata l'esistenza di un illecito, GBL irrogherà la sanzione più appropriata fra quelle qui di seguito elencate, tenendo conto dei criteri generali indicati nella precedente sezione 4.1:

Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero in caso di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato a tutte le suddette prescrizioni, concretandosi detto comportamento in una **lieve inosservanza delle suddette norme e/o procedure**.

Il provvedimento della **MULTA**, in misura non superiore a Euro 150, potrà essere irrogato in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero in caso di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, concretandosi detto comportamento in una inosservanza **tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque non grave, a condizione che da tale comportamento non siano dipese conseguenze di alcun tipo in capo a GBL**.

I casi più gravi di violazioni integranti un **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel Modello anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito civile e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, possono dar luogo, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui GBL risulti esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato. Alla **REVOCA PER GIUSTA CAUSA E CON EFFETTO IMMEDIATO DEL MANDATO**. In quest'ultima ipotesi GBL avrà diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita posta in essere.



Gruppo

Banca Leonardo

In caso di violazione delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'OdV invierà una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione non appena ne venga a conoscenza; qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'OdV, proporrà all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

4.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI PROMOTORI FINANZIARI

Le violazioni alle regole comportamentali previste dal Modello da parte dei Promotori Finanziari che operano per la Banca sono comunicate all'OdV da chiunque ne venga a conoscenza e sanzionate dagli organi competenti in base alle norme interne della Banca. Tali infrazioni possono determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

4.5 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DI FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori e Partner della Banca sono tenuti a rispettare, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne della Banca, secondo quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o la risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.1 LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del presente Modello e i suoi aggiornamenti sono comunicati dalla Banca a tutto il personale; in particolare, la comunicazione viene disposta:

- per l'adozione, con l'invio di una lettera a firma del Direttore Generale a tutto il personale sui contenuti del Decreto 231, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla società
- per gli aggiornamenti, a mezzo di posta elettronica a cura dell'OdV o per suo conto
- in ogni caso, diffusione del Modello sull'*intranet* aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale.
- inserimento del Modello sul sito internet della Banca.

Ai nuovi assunti viene consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un "kit" informativo contenente il Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Banca, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

5.2 LA FORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Banca di garantire a tutti i Destinatari del Modello la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e



Gruppo

Banca Leonardo

trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Banca intende perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi quello della necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e delle ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio..

Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle Aree Sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Sarà cura dell'OdV, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro **reiterazione**, ai controlli sull'**obbligatorietà** della partecipazione e alle **misure da adottare avverso quanti non frequentino** senza giustificato motivo.

In forza di ciò, la Banca ha previsto interventi tesi alla più **ampia diffusione** delle prescrizioni del Modello ed alla conseguente **sensibilizzazione di tutto il personale**.

E' pertanto previsto:

- un **livello di ingresso**, indirizzato a tutto il personale e da diffondere attraverso *e-learning* relativo alla illustrazione dei seguenti argomenti:
 - quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti alla Banca dall'eventuale commissione dei Reati e Illeciti Amministrativi previsti dal Decreto 231, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
 - il Modello;
- un **livello avanzato differenziato per famiglie professionali**, indirizzato al personale che opera in Attività a Rischio e da diffondere attraverso corsi in aula e con la predisposizione di attività di verifica dell'avvenuto apprendimento della materia;
- un **livello specialistico** per tutti i responsabili di Aree e Servizi, da diffondere attraverso corsi in aula e, in aggiunta a quanto previsto per le famiglie professionali riportate in precedenza, che preveda la partecipazione di relatori esterni ai quali è affidato il compito di fornire testimonianze utili ai fini del processo di formazione;

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

Per quanto concerne i **neoassunti** ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai predetti corsi per comprovate ragioni, dovranno essere organizzati corsi specifici, previo accordo con il relativo responsabile di Area/Servizio.

A cadenza biennale si procederà alla **reiterazione dei corsi**, al fine di mantenere l'attenzione verso l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo, secondo modalità condivise dall'Organismo di Vigilanza con la Direzione Organizzazione di Gruppo e il Servizio Risorse Umane.

5.3 INFORMAZIONE A FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231 nonché alle predette norme.



Gruppo

Banca Leonardo

6. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Decreto 231 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al Decreto 231 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modifichino in modo rilevante l'assetto organizzativo dell'ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Consiglio di Amministrazione per le modifiche demandate all'Amministratore Delegato o ad altro soggetto incaricato. La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

7. IL MODELLO E LE SOCIETÀ' DEL GRUPPO

La Banca comunica alle società appartenenti al Gruppo il Modello e ogni sua successiva edizione o modifica. Le società italiane appartenenti al Gruppo adottano, per le finalità indicate nel Decreto 231, un proprio Modello di organizzazione e di gestione dopo aver individuato le attività che presentano un rischio di commissione dei Reati ed Illeciti Amministrativi e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione.

Con riferimento all'attività di predisposizione del Modello, le società italiane appartenenti al Gruppo devono attenersi ai principi e ai contenuti del presente Modello, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività, alla struttura societaria, all'articolazione delle deleghe interne, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel Modello, nella salvaguardia dei principi di fondo da esso espressi.

Le società del Gruppo non di diritto italiano devono da parte loro attenersi ai principi e ai contenuti del presente Modello salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività, alla struttura societaria, all'articolazione delle deleghe interne o alla normativa della nazione di riferimento, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di salvaguardare più razionalmente ed efficacemente i principi fondanti del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza delle società italiane appartenenti al Gruppo segnala all'OdV di GBL l'avvenuta adozione e l'attuazione del Modello e comunica tempestivamente eventuali aspetti problematici riscontrati nel conformare il proprio Modello alle disposizioni del presente Modello. L'Organismo di Vigilanza delle società italiane appartenenti al Gruppo segnala altresì all'OdV di GBL, con cadenza annuale, le eventuali modifiche apportate al proprio Modello, illustrandone le motivazioni, fatte salve le modifiche rilevanti da comunicare separatamente e con tempestività.



Gruppo

Banca Leonardo

8. PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO

8.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DELLA BANCA A FAVORE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO

La Banca disciplina con un contratto scritto le prestazioni di servizi svolte a favore di società appartenenti al Gruppo, che interessino Attività Sensibili.. Tali contratti infragruppo devono essere comunicati all'OdV.

La prestazione dei servizi deve essere improntata alle seguenti regole:

- l'obbligo da parte di GBL di prestare i servizi secondo la migliore diligenza professionale, in conformità alle disposizioni normative – di rango primario e secondario – tempo per tempo vigenti;
- l'obbligo da parte di GBL a svolgere i servizi attraverso le proprie funzioni ed uffici specificamente competenti per i singoli servizi interessati e dotati di risorse sufficienti a garantire la regolare prestazione dei servizi. I servizi dovranno essere svolti, per quanto compatibile, con le stesse procedure, metodi e cure adottate da GBL per la gestione dei propri affari e la società beneficiaria dovrà dare atto di aver verificato tali procedure e metodi e di ritenerli allo stato adeguati agli obiettivi qualitativi e quantitativi attesi dal presente incarico. GBL è comunque espressamente autorizzata a provvedere allo svolgimento dei servizi anche avvalendosi di soggetti terzi, purché in possesso di requisiti formali e sostanziali non inferiori a quelli imposti dalla stessa GBL ai propri fornitori di servizi. Ove GBL dovesse avvalersi di soggetti terzi, resta ferma la responsabilità di GBL nei confronti della società per le attività svolte da tali soggetti terzi;
- il diritto della società beneficiaria di impartire a GBL istruzioni vincolanti in merito allo svolgimento di uno qualsiasi dei servizi e l'obbligo da parte di GBL a dar seguito a tali istruzioni salvo che da esse consegua la violazione di norme di legge o di regolamento o di provvedimenti o istruzioni di Autorità di Vigilanza o di altre Autorità, Enti o Uffici pubblici;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria di inoltrare senza ritardo a GBL notizia di fatti o atti rilevanti per i servizi;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria di concedere a GBL, a richiesta di quest'ultima, accesso a tutti i dati e informazioni che GBL dovesse ritenere necessari o utili per lo svolgimento dei servizi;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria di prestare tutta la collaborazione necessaria e ad assicurare la disponibilità al fine del tempestivo adempimento di ogni obbligo di legge.

Il contratto di prestazione di servizi deve altresì prevedere il diritto da parte della società beneficiaria di chiedere in ogni momento a GBL informazioni ed aggiornamenti in merito all'andamento delle attività svolte e di verificare le procedure adottate da GBL per l'esecuzione dell'incarico.

Qualora la Banca dovesse svolgere, per conto di società appartenenti al Gruppo, servizi nell'ambito di attività che potrebbero configurare rischi di commissione di Reati e/o Illeciti Amministrativi non contemplati dal proprio Modello, essa si dovrà dotare di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione degli stessi.



Gruppo

Banca Leonardo

8.2. PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO A FAVORE DELLA BANCA

La Banca deve disciplinare con un contratto scritto le prestazioni di servizi svolte da società appartenenti al Gruppo a favore della Banca, che interessino Attività Sensibili. Tali contratti infragruppo devono essere comunicati all'OdV.

I contratti in questione devono prevedere che la società del Gruppo alla quale è richiesto il servizio si doti di un Modello o comunque di procedure idonee a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.



Gruppo

Banca Leonardo

ALLEGATI:

- I) CODICE ETICO
- II) CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI D.Lgs. 231/2001
- III) REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- IV) PARTI SPECIALI



Gruppo

Banca Leonardo

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

ALLEGATO I

Codice Etico



Gruppo

Banca Leonardo

PREMESSA

Il presente Codice Etico (il “Codice”) definisce i valori e i principi etici nonché i principi comportamentali ai quali si ispira ed è informata l’attività del Gruppo Banca Leonardo (“GBL”), che è nel suo complesso intesa a creare valore per tutti i portatori di interesse nei suoi confronti (cd. “*stakeholders*”).

I principi ai quali GBL intende uniformarsi e i valori che intende perseguire sono quelli di *legalità, integrità, dignità e uguaglianza, qualità, etica degli affari, professionalità e collaborazione*.

Destinatari di questo Codice sono i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i promotori finanziari e i collaboratori di GBL, i quali tutti applicheranno i principi contenuti nel Codice nei loro rapporti con altri portatori di interesse nei confronti di GBL.

Tutti i destinatari sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine di GBL e a preservare l’integrità del patrimonio aziendale.

La diffusione del Codice è assicurata attraverso strumenti di comunicazione adeguati. In particolare, il Codice è reso disponibile al pubblico sul sito internet di GBL. I destinatari sono comunque invitati a richiamare, qualora se ne presenti la necessità, i principi contenuti nel Codice nei loro rapporti con altri portatori di interesse nei confronti del Gruppo.

1. PRINCIPI FONDAMENTALI

RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Tutte le attività poste in essere in nome e per conto di GBL devono essere svolte nel rispetto assoluto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui GBL opera. Non potranno essere in alcun modo tollerati comportamenti illeciti e, segnatamente, ogni condotta che possa integrare una delle fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001.

Ciascun destinatario s’impegna ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle proprie attività realizzate in nome e per conto di GBL ciascun destinatario tiene una condotta ispirata alla trasparenza ed all’integrità morale e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza, buona fede.

DIGNITÀ E UGUAGLIANZA

Ciascun destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo, sia nelle relazioni interne che in quelle esterne. Ciascun



Gruppo

Banca Leonardo

destinatario lavora con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni, orientamenti sessuali e razze diverse; non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

QUALITÀ DEI SERVIZI ED ETICA DEGLI AFFARI

Nello svolgimento delle proprie attività GBL si pone come obiettivi la massimizzazione della redditività ed il raggiungimento di livelli di eccellenza nello svolgimento dei servizi offerti, allo scopo della piena soddisfazione e tutela dei propri clienti, oltre che all'apprezzamento della collettività in cui opera. Tali obiettivi sono condotti sviluppando le proprie attività secondo i più elevati *standard* di qualità, seguendo logiche di efficienza e di apertura al mercato, preservando il valore di una leale concorrenza con gli altri operatori ed astenendosi da qualsiasi comportamento collusivo e abusivo a danno dei clienti e dei risparmiatori.

PROFESSIONALITÀ E SPIRITO DI COLLABORAZIONE

Ciascun destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni. Ciascun destinatario svolge con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

2. RISORSE UMANE

GBL attribuisce la massima importanza a tutti coloro che prestano la loro attività lavorativa per la società. E' infatti principalmente attraverso le proprie risorse umane che GBL persegue gli obiettivi aziendali di garantire un servizio di qualità e di creare valore ed è quindi interesse primario di GBL di favorire le potenzialità e la crescita professionale, attraverso:

- il rispetto, anche in sede di selezione del personale, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando la creazione di situazioni in cui le persone si possano trovare in condizione di disagio;
- la prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo, ad esempio in base a razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, lingua, sesso e preferenze sessuali;
- una formazione adeguata alle posizioni di ciascuno;
- la definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni tali da consentire a ciascuno di assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della società;
- un esercizio prudente, equilibrato ed obiettivo, da parte dei responsabili di specifiche attività o unità organizzative, dei poteri connessi alla delega ricevuta;
- la valorizzazione dello spirito innovativo ed imprenditoriale, nel rispetto dei limiti delle responsabilità di ciascuno;
- una comunicazione interna chiara, precisa e veritiera sulle politiche e le strategie



Gruppo

Banca Leonardo

dell'azienda

- un utilizzo corretto e riservato dei dati personali delle risorse;
- luoghi di lavoro adeguati alla sicurezza e alla salute delle persone che in essi lavorano.

GBL ritiene peraltro che la realizzazione di un ambiente di lavoro rispondente a questi principi richieda il coinvolgimento attivo di ciascuna risorsa.

In particolare, nei rapporti con le altre risorse, ogni risorsa deve comportarsi in base a principi di civile convivenza e in spirito di piena collaborazione.

3. CLIENTI

GBL persegue l'obiettivo di crescita del numero e del grado di soddisfazione dei propri clienti.

Nei rapporti con la clientela GBL impronta il proprio comportamento a criteri di trasparenza e ai principi e valori di cui al punto 1., fornendo comunque, fermo quanto richiesto dalla normativa vigente, informazioni adeguate e complete.

GBL si astiene da pratiche elusive, defatigatorie o comunque tendenti a forzare comportamenti, decisioni e valutazioni del cliente.

4. PROMOTORI FINANZIARI

GBL seleziona i promotori finanziari in base a requisiti di professionalità e integrità, cura la loro formazione e assicura un flusso informativo adeguato verso la rete di vendita.

I comportamenti dei promotori debbono essere tesi a:

- tutelare la rispettabilità e l'immagine di GBL;
- preservare l'integrità del patrimonio di GBL;
- ispirarsi sempre a principi di vendita leale e trasparente.

5. FORNITORI

GBL impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e libera concorrenza.

In particolare i dirigenti e dipendenti di GBL devono:

- osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze in termini di qualità, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;
- osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza fornitori;



Gruppo

Banca Leonardo

- evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei a GBL per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa;

GBL ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo, coniugando tuttavia tale obiettivo con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che dell'ambiente. A tal fine GBL richiede che i fornitori si astengano, a titolo esemplificativo, dall'utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori.

L'elenco fornitori di GBL viene verificato a scopo di razionalizzazione e di economicità ed efficienza, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili, utili alla creazione di valore e di *partnership*.

La selezione dei fornitori deve avvenire sulla base delle procedure aziendali e nel rispetto degli accennati criteri e requisiti di opportunità, economicità ed efficienza. Non deve comunque essere preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi.

Per tutte le forniture, anche per i contratti d'opera e di consulenza, deve essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzata e documentata la valutazione relativa alle motivazioni della scelta e del prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali. Gli incaricati degli acquisti delle forniture non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, che possa condizionare le loro scelte o che possa ingenerare il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale.

6. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti di GBL con le Pubbliche Amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con altri soggetti esterni, quali le autorità di vigilanza, devono svolgersi con la massima trasparenza, integrità e correttezza evitando comportamenti che possano generare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

In particolare, GBL intrattiene necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione, con le Amministrazioni Pubbliche in Italia o in altri Paesi. Le relazioni con esponenti delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di GBL.

Le richieste da parte delle Autorità vanno esaudite con chiarezza, completezza e tempestività, così come le comunicazioni e le segnalazioni, anche di carattere periodico, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

7. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE



Gruppo

Banca Leonardo

GBL rispetta le leggi e in generale la regolamentazione applicabile relative alla stesura dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

Tutte le funzioni aziendali di GBL sono tenute a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione.

La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione anche da parte di enti interni ed esterni abilitati al controllo.

8. TRATTAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Fermo il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, GBL comunque riserva ai dati personali dei quali venga a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità e immagine.

Lo svolgimento delle attività di GBL comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno del Gruppo di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il know-how e le attività di GBL e del Gruppo.

Queste informazioni, acquisite o elaborate dai destinatari nell'esercizio delle proprie incombenze o attraverso le proprie mansioni e ruoli, appartengono a GBL e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto concerne i dipendenti, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro e da eventuali particolari regole applicabili a certe categorie di destinatari.

9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Tutti coloro che operano per conto di GBL devono sempre agire con professionalità, correttezza e diligenza, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e aziendale.

L'obbligo di mantenere la riservatezza si riferisce a qualsiasi informazione di carattere riservato, acquisita dalla clientela o da terzi all'interno o all'esterno di GBL e di cui i destinatari siano in possesso in ragione della loro attività. I destinatari non possono comunicare a terzi, all'interno o all'esterno della Società, informazioni riservate.

Ai destinatari è fatto divieto di utilizzare, sia direttamente sia indirettamente, a fini personali e/o nell'interesse di GBL e/o di terzi, informazioni riservate di cui vengano a conoscenza durante l'adempimento delle proprie mansioni, nonché di consigliare o di indurre terzi ad adottare comportamenti sulla base o con riferimento a tali informazioni riservate.

Qualora un'informazione riservata debba dai destinatari essere rivelata a terzi per adempiere ai propri doveri professionali (ad esempio in virtù di un contratto di consulenza in essere) e



Gruppo

Banca Leonardo

nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la natura riservata della stessa deve essere preventivamente segnalata al terzo.

I promotori finanziari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori, o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti di GBL, nonché della Consob, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.

Gli atti e i documenti di pertinenza di GBL, o nella sua disponibilità, che contengano informazioni riservate, possono essere portati fuori dei locali della stessa esclusivamente per motivi strettamente connessi all'esercizio delle funzioni aziendali.

I destinatari sono tenuti ad avere la massima cura nel trattare le informazioni riservate attraverso i mezzi di comunicazione elettronici come Internet, e-mail oppure telefoni fissi, telefoni mobili, video conference, ecc.

Le informazioni riservate contenute in archivi informatici devono essere protette e gli accessi autorizzati con password di entrata personalizzate.

Tutte le informazioni riservate che non siano archiviate sui sistemi informativi devono essere custodite in luoghi e armadi sicuri e tenute sotto chiave quando non siano utilizzate.

10. OMAGGI E REGALIE

Il personale di GBL non deve accettare da clienti e fornitori (anche potenziali) di GBL omaggi e/o regalie di valore stimato superiore a € 100, e comunque tali da poter costituire conflitto con i propri doveri verso GBL od i suoi clienti. Qualora si vogliano effettuare, o si ricevano, omaggi e/o regalie di valore stimato superiore a € 100 è necessario richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte della Direzione Compliance di Gruppo. Per le società del Gruppo diverse da GBL, l'autorizzazione dovrà essere richiesta ed ottenuta dalla "Compliance Point Person" ("CPP") della società, ove tale CPP non appartenga ad area di business. Ove invece la CPP appartenga ad area di business, l'autorizzazione dovrà essere richiesta ed ottenuta dalla Direzione Compliance di Gruppo, alla quale tutte le CPP potranno comunque rivolgersi per chiarimenti ed indicazioni.

Nell'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni promozionali GBL opera affinché vi sia una prevalente componente professionale.

11. DISCRIMINAZIONE E MOLESTIE SESSUALI

In merito all'assunzione di personale e alla gestione del personale dipendente, il personale di GBL deve operare in modo tale che le proprie decisioni non siano influenzate da elementi razziali, di religione, di sesso, di paese d'origine, di età, di cittadinanza, di stato civile, di orientamento sessuale, di disabilità fisica.

GBL proibisce ogni e qualsiasi forma di molestia - psicologica, fisica, sessuale - nei confronti di dirigenti, degli altri dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori o dei visitatori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, ovvero derivante da più atteggiamenti atti a intimidire perché ripetuti nel tempo o perché provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero



Gruppo

Banca Leonardo

l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità. In particolare, GBL proibisce ogni e qualsiasi forma di *mobbing* secondo il concetto di tempo in tempo elaborato dal prevalente orientamento giurisprudenziale italiano.

E' proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del dirigente, di qualsiasi altro dipendente e/o collaboratore che rifiuta, lamenta o segnala tali fatti incresciosi.

12. CONFLITTI DI INTERESSI CON GBL

È fatto divieto a tutti i dipendenti e promotori finanziari di GBL di svolgere attività incompatibili con gli interessi di GBL.

I dipendenti e promotori finanziari di GBL devono astenersi dallo svolgere attività, perseguendo un loro interesse patrimoniale diretto, che siano anche potenzialmente in conflitto con gli interessi di GBL.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono fattispecie di conflitto di interessi:

- la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente, del promotore finanziario o dei suoi familiari in attività di fornitura a GBL di beni o servizi;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli di GBL;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi in contrasto con gli interessi di GBL;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera e prestazioni intellettuali) presso fornitori, e/o presso terzi in contrasto con gli interessi di GBL;
- la conclusione, il perfezionamento o l'avvio di trattative e/o contratti - in nome e per conto di GBL - che abbiano come controparte familiari o soci del dipendente o del promotore finanziario, ovvero persone giuridiche a cui egli sia personalmente ed economicamente interessato;
- l'accettazione di denaro o altro beneficio o favore da persone, associazioni o comunque Enti non commerciali, o aziende che sono o intendono entrare in rapporti con GBL.

È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno di GBL.

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, ciascun dipendente o promotore finanziario è tenuto a darne comunicazione al proprio Responsabile che in collaborazione con la Direzione Compliance di Gruppo effettuerà una verifica formale e sostanziale della effettiva rilevanza del conflitto di interesse. L'autorizzazione all'espletamento dell'incarico sarà concessa, ove la ritenga, dal Direttore Generale, sentito il parere della Direzione Compliance di Gruppo.

13. RAPPORTI CON I PARTNER

Per quanto concerne l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con i Partner, GBL provvede a



Gruppo

Banca Leonardo

- instaurare rapporti solo con Partner che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella di GBL;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- mantenere con i Partner rapporti trasparenti e collaborativi; segnalare tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza di GBL ogni comportamento del Partner che appaia contrario ai principi etici di cui al presente Codice.

14. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SANZIONI

GBL provvede ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

L'inosservanza alle norme del Codice da parte dei destinatari comporterà sanzioni diverse in dipendenza del ruolo del destinatario interessato, salva in ogni caso la possibilità del risarcimento dei danni eventualmente derivati da tale inosservanza.

L'osservanza del Codice da parte dei destinatari che siano dipendenti si aggiunge ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede ed è richiesta anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile (diligenza del prestatore di lavoro). Le violazioni alle norme del Codice costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro. Le violazioni del Codice da parte di componenti degli organi sociali potranno comportare l'adozione da parte degli organi sociali competenti delle misure più idonee previste dalla legge.

Per le violazioni del Codice commesse dai promotori verranno adottati da GBL provvedimenti e iniziative sanzionatori così come previsti nei rispettivi incarichi e/o nei contratti collettivi applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive.

Le violazioni commesse da consulenti, infine, saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

15. ORGANISMO DI VIGILANZA E SEGNALAZIONI

Fermi gli strumenti di tutela di legge e di contratto collettivo, l'Organismo di Vigilanza di GBL, istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 fornisce i chiarimenti in ordine al presente Codice.

Ogni violazione di questo Codice Etico da parte dei destinatari dovrà essere segnalata prontamente all'Organismo di Vigilanza. A seguito delle segnalazioni ricevute l'Organismo di Vigilanza effettua i relativi accertamenti, anche avvalendosi delle competenti funzioni



Gruppo

Banca Leonardo

aziendali. L'Organismo di Vigilanza provvede quindi ad informare gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari in ordine alle violazioni del presente Codice.

Tutte le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono gestite in assoluta confidenzialità, a pena di revoca del mandato ai componenti del medesimo Organismo. I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di GBL o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

16. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice Etico entra in vigore il 23 luglio 2009.

Milano, 23 luglio 2009

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

ALLEGATO II

Clausole contrattuali in materia di D. Lgs. 231/2001

CLAUSOLA CONTRATTUALE FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER

“Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, così come successivamente modificato e integrato (il “Decreto 231”), la Società X dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla predetta normativa e di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231, nonché a rispettare altre simili norme eventualmente applicabili.

La Società X si impegna sin d’ora a prendere debita conoscenza del Codice Etico adottato da GBL ai sensi del Decreto 231, reso comunque disponibile sul sito internet della stessa (www.bancaleonardo.com).

Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice Etico di GBL nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati previsti dal Decreto 231 da parte di soggetti del cui operato la Società X debba rispondere, anche a titolo di responsabilità diretta ai sensi della predetta normativa, legittimano GBL anche a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a seguito di comunicazione scritta da parte di GBL ed indipendentemente dalla condanna della Società X per le richiamate violazioni.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Società X per le perdite, i danni e le spese derivanti a GBL dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra.”

CLAUSOLA CONTRATTUALE COLLABORATORI

“Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, così come successivamente modificato e integrato (il “Decreto 231”), la parte X dichiara di conoscere le disposizioni di cui al predetto Decreto 231, del Codice Etico di Gruppo Banca Leonardo S.p.A. (di seguito “GBL”) messo a disposizione dalla medesima Banca e comunque consultabile sul sito internet della stessa (www.bancaleonardo.com), nonché le regole ed i principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello”) adottato da GBL ai sensi del Decreto 231 e relativi alla specifica area dell’attività espletata.

La parte X garantisce pertanto che, nell’effettuazione delle attività previste dal presente contratto, non terrà alcun comportamento, non porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa violare i principi etici di cui al Codice Etico di GBL o le regole di cui al Modello, di cui la parte X risulta essere destinataria in ragione del tipo di attività espletata per GBL e a non integrare alcuno dei reati richiamati dalla medesima normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali, ai sensi del predetto Decreto 231, possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa delle Società.

Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice Etico di Gruppo Banca Leonardo S.p.A. nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati richiamati dal Decreto 231 da parte di X legittimano GBL a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a seguito di comunicazione scritta da parte di GBL ed indipendentemente dall’instaurazione di un procedimento giudiziario per le

richiamate violazioni. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della parte X per le perdite, i danni e le spese derivanti a GBL dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra.”

CLAUSOLA CONTRATTUALE PROMOTORI FINANZIARI

“Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, così come successivamente modificato e integrato (il “Decreto 231”), il promotore finanziario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al predetto Decreto 231, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Gruppo Banca Leonardo S.p.A. (di seguito “GBL”) ai sensi del Decreto 231 (il “Modello”), resi disponibili da GBL e comunque consultabili sulla intranet aziendale.

Il promotore finanziario garantisce pertanto che, nell’espletamento delle attività previste dal presente contratto, non terrà alcun comportamento, non porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa violare i principi etici di cui al Codice Etico di GBL né le regole comportamentali previste dal Modello, né integrerà alcuno dei reati richiamati dalla medesima normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali, ai sensi del Decreto 231, possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa di GBL.

Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice Etico di GBL nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati previsti dal Decreto 231 da parte del promotore finanziario legittimano GBL a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a seguito di comunicazione scritta da parte di GBL ed indipendentemente dall’instaurazione di un procedimento giudiziario per le richiamate violazioni. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del promotore finanziario per le perdite, i danni e le spese derivanti a GBL dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra.

Il promotore finanziario dichiara altresì di essere a conoscenza dei compiti e delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza di GBL di cui al Modello e di accettare che tale Organismo svolga le proprie attività ispettive e di vigilanza anche nei confronti di esso promotore finanziario.”

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

ALLEGATO III

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

INDICE

Articolo 1 -	Scopo ed Ambito di Applicazione
Articolo 2 -	Composizione e sostituzione dei membri dell'Organismo
Articolo 3 -	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Articolo 4 -	Riunioni – Convocazione ed Ordine del Giorno
Articolo 5 -	Consultazioni per iscritto
Articolo 6 -	Audizioni
Articolo 7 -	Verbali
Articolo 8 -	Risorse finanziarie
Articolo 9 -	Voto e decisioni dell'Organismo
Articolo 10 -	<u>Segreteria dell'Organismo di Vigilanza</u>
Articolo 11 -	Consulenti Esterni
Articolo 12 -	Obblighi di riservatezza
Articolo 13 -	Modifiche del Regolamento

ARTICOLO 1

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Gruppo Banca Leonardo S.p.A. (di seguito la **“Società”** o **“GBL”**) con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2007 ha adottato il proprio Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito il **“Modello”**) allo scopo di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito **“Decreto”**), recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*.
- 1.2 Nell’ambito della stessa delibera è stato istituito, in base alle previsioni del medesimo Decreto, un organo (di seguito l’**“Organismo”** o **“OdV”**) con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia ed all’osservanza del Modello, nonché di cura dell’aggiornamento dello stesso.
- 1.3 Il presente documento (di seguito **“Regolamento”**) ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell’Organismo. I poteri e le funzioni dello stesso OdV sono dettagliati nel Modello
- 1.4 Nell’esercizio delle sue funzioni l’Organismo deve improntare le proprie attività ai principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo, riporta e risponde direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2

COMPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO

- 2.1 L’Organismo è un organo collegiale composto da 3 membri, dei quali uno con funzioni di Presidente.
- 2.2 E’ fatto obbligo al Presidente, ovvero al membro più anziano dell’Organismo, di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dell’Organismo.
- 2.3. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca, sospensione o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia reintegrato l’Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 3

PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti e poteri:
- convoca e presiede le riunioni dell'Organismo;
 - rappresenta l'Organismo di Vigilanza, con facoltà di delegare altro componente;
 - invita alle riunioni dell'Organismo i responsabili di altre funzioni aziendali e/o a fini consultivi, consulenti esterni;
 - cura i rapporti con il Consiglio di Amministrazione.
- 3.2. Nell'esercizio delle sua attività, il Presidente è coadiuvato dalla Segreteria, che redige i verbali delle sedute e cura la documentazione dell'Organismo, le convocazioni e gli inviti di cui sopra.

ARTICOLO 4

RIUNIONI – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO

- 4.1 L'Organismo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente, secondo un calendario a tal fine predisposto. Sia il Presidente che i membri possono tuttavia richiedere per iscritto ulteriori incontri agli altri componenti, ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'Organismo. Nell'ipotesi di mancata tempestiva convocazione da parte del Presidente quando questa sia richiesta da uno dei membri, quest'ultimo può richiedere la convocazione al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato della Società, che provvedono secondo le regole previste dal presente regolamento.
- 4.2 Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni ed invia ai membri dell'Organismo di Vigilanza e, se invitati, alle altre funzioni aziendali e/o ai consulenti esterni, le convocazioni, l'ordine del giorno ed i documenti necessari ai lavori, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Le convocazioni e la documentazione sono trasmesse anche a mezzo telefax o posta elettronica.
- 4.3 Il Presidente può inviare l'ordine del giorno nonché invitare alle riunioni i membri del Collegio Sindacale.
- 4.4. In caso di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche su richiesta di altri partecipanti alla riunione.
- 4.5 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente. Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

- 4.6 Le riunioni si tengono presso la sede sociale della società, ma possono essere tenute in video o tele conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In particolare, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito alla Segreteria di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 4.7 In ogni caso, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e la Segreteria.

ARTICOLO 5

CONSULTAZIONI PER ISCRITTO

- 5.1 Il Presidente dell'Organismo può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri dell'Organismo e, ove ritenuto opportuno, dei consulenti esterni.
- 5.2 I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri dell'Organismo ed ai consulenti esterni i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax. La relativa decisione è adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine. L'Organismo di Vigilanza prende formalmente atto della decisione assunta mediante consultazione scritta alla prima riunione utile.

ARTICOLO 6

AUDIZIONI

Ogniqualevolta lo ritenga opportuno, l'Organismo può disporre l'audizione di Destinatari del Modello e/o di ogni altro soggetto, al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito a determinate questioni o su segnalazioni di violazioni del Modello, inoltrate all'Organismo medesimo.

ARTICOLO 7

VERBALI

- 7.1. Una sintesi delle decisioni assunte dall'Organismo di Vigilanza viene preparata dalla Segreteria, consegnata e ratificata alla chiusura della stessa riunione. Il verbale della riunione precedente viene trasmesso ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, e agli altri eventuali partecipanti, via e-mail almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione successiva.
- 7.2. All'inizio di ciascuna riunione il Presidente dà lettura del verbale dell'adunanza precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Organismo di Vigilanza.
- 7.3. I verbali delle riunioni, oltre a far constare la presenza dei partecipanti, debbono riportare in forma sintetica anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

ARTICOLO 8

RISORSE FINANZIARIE

- 8.1 Per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, sono destinate all'Organismo le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività e per l'efficienza dei compiti assegnati, sulla base della previsione economica indicata dallo stesso Organismo nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione e secondo le procedure di budget adottate dalla Società.
- 8.2 Il Presidente compie ed autorizza gli atti necessari per le spese di cui al comma precedente nei limiti delle risorse assegnate.
- 8.3 L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 9

VOTO E DECISIONI DELL'ORGANISMO

- 9.1 Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto. Le delibere sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei presenti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la questione dovrà essere portata al Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Presidente dell'OdV. I consulenti esterni, qualora invitati alla riunione, esprimono su richiesta dell'Organismo parere consultivo e, come tale, non vincolante per le decisioni da assumere.

- 9.2 E' fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

ARTICOLO 10

SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 10.1. L'Organismo si dota della propria Segreteria, la quale provvede all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni dell'Organismo, alla conservazione dei verbali nonché allo svolgimento dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi dell'Organismo stesso.
- 10.2 La Segreteria si attiva al fine di avere tutti gli indirizzi di posta elettronica, il numero del fax e l'indirizzo a cui inviare la documentazione, necessari per lo svolgimento dei compiti organizzativi che le competono.
- 10.3 L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria è segreteria231@bancaleonardo.com.

ARTICOLO 11

CONSULENTI ESTERNI

- 11.1. L'Organismo di Vigilanza può farsi assistere da consulenti esterni in relazione ai seguenti argomenti o attività
- panoramica di eventuali novità normative, giurisprudenziali, di rilievo per l'attività ed il funzionamento dell'OdV e per l'adeguatezza/aggiornamento del Modello;
 - discussione sui report di Audit dai quali siano emersi aspetti/criticità rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - discussione circa lo stato di avanzamento dei lavori dell'Organismo di Vigilanza;
 - analisi degli aspetti e delle problematiche attuative del Modello;
 - review periodica del Modello con particolare attenzione a due aspetti: confronto tra quanto riportato nel Modello e quanto riscontrato nello svolgimento delle attività di monitoraggio;
 - aggiornamento circa l'emanazione delle eventuali procedure legate a principi specifici contenuti nel Modello in relazione alle aree individuate dallo stesso come sensibili.
- 11.2 I consulenti esterni partecipano alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza su convocazione del Presidente.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 12.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti al più assoluto riserbo in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 12.2 L'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza importa la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

ARTICOLO 13

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento strettamente inerenti alle seguenti regole operative, possono essere apportate dall'OdV:

- a) cadenza delle riunioni dell'OdV;
- b) piano operativo;
- c) gestione di eventuali specifiche funzioni affidate ai singoli componenti;
- d) gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico;
- e) modalità di ricezione e trattamento delle segnalazioni e loro gestione.

Restano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le modifiche del presente Regolamento non relative alle materie sopra elencate.

ARTICOLO 14

COORDINAMENTO

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì l'attività di coordinamento di tutti gli organismi di vigilanza delle singole controllate, nell'ottica di assicurare forme di comportamento sostanzialmente univoche all'interno del Gruppo.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

ALLEGATO IV

Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 (come integrato e modificato)

PARTE SPECIALE I

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità pubbliche di Vigilanza, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Sono tenuti all'osservanza delle medesime norme comportamentali, agli stessi principi ed alle regole di seguito definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della Banca attività aventi ad oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (come infra definita).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. definire i protocolli e le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Promotori Finanziari, e i Collaboratori di GBL devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree, Servizi o unità organizzative di Gruppo Banca Leonardo S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e le Autorità pubbliche di Vigilanza (d'ora in poi "Pubblica Amministrazione").

Ai fini del presente documento si intendono per **Pubblica Amministrazione**, in via esemplificativa:

- i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi (15) o certificativi (16), nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine né prestano opera meramente materiale;

¹⁵ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

¹⁶ Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

- le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la tutela dei mercati finanziari ecc.

In via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti e gli adempimenti di cui al presente documento vengono in rilievo in occasione di:

- erogazione di contributi da parte di enti pubblici per la realizzazione di prodotti realizzati e/o servizi prestati da GBL;
- gestione degli affari legali, fiscali e societari: Camera di Commercio, Tribunale, Ufficio del Registro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Notai, ecc.;
- gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale: Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Centro provinciale per l'Impiego, ecc.;
- ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.: Banca d'Italia, CONSOB, autorità locali, ARPA, ASL, VVFF, ecc.;
- visite ispettive, procedure istruttorie e simili: Banca d'Italia, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità, ecc.;
- rapporti con rappresentanti del Parlamento della Repubblica Italiana o del Governo;
- organizzazione di eventi: autorità locali, giornalisti, Soprintendenza ai beni Artistici, SIAE, soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio controparti contrattuali o ospiti dell'evento stesso, ecc.;
- contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, ecc.: giudici, funzionari della magistratura, ecc.;
- comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura: rapporti con CONSOB, Banca d'Italia, Autorità Garante per la Privacy, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Borsa Italiana, ecc..

GBL adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

III. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI GBL

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito di rapporti tra la Banca e la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

1. ***Malversazione a danno dello Stato: prevista dall'art. 316-bis c.p. e costituita dalla*** condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo

Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando, a seguito di finanziamenti connessi all'attività di formazione del personale, la Banca utilizzasse tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era legato il finanziamento.

2. ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:*** prevista dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Banca dovesse ottenere finanziamenti a seguito di dichiarazioni non veritiere (ad es. con riferimento al numero di partecipanti a corsi di formazione o al numero di dipendenti appartenenti a categorie speciali). Tale fattispecie potrebbe altresì verificarsi allorquando l'addetto della Banca agisse quale strumento del cliente al fine di favorirlo (attraverso informazioni non vere o a seguito di omissioni) all'ottenimento di erogazioni per le quali il cliente non avrebbe titolo.

3. ***Truffa aggravata:*** prevista dall'art. 640¹⁷ c.p., comma 2, n. 1, e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. La

¹⁷ 640. Truffa. — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrécentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Banca, nella predisposizione di documenti o dati da inoltrare ad un Ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne un profitto.

4. ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:*** prevista dall'art. 640-*bis* c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La pena prevista è della reclusione da uno a sei anni. Tale condotta potrebbe configurarsi in capo a GBL.

5. ***Frode informatica:*** prevista dall'art. 640-*ter* c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL, sebbene vada sottolineato che il rischio, alla luce dell'operatività attualmente svolta da GBL, risulti remoto.

Esempio

La Banca (anche attraverso suoi Consulenti o Collaboratori) potrebbe violare il sistema informativo dell'archivio dell'Agenzia delle Entrate e modificare (riducendolo) l'eventuale debito della Banca o, in alternativa, manipolare le informazioni ivi riportate.

6. ***Corruzione***

- 6.1. ***Corruzione per un atto d'ufficio:*** prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

- 6.2. ***Istigazione alla corruzione:*** prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per

indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena è stabilita al primo comma dell'articolo 318 (di cui sopra) ridotta di un terzo.

6.3. *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:* prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni.

6.4. *Corruzione in atti giudiziari:* prevista dall'art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

6.5. *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:* prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato. La pena prevista per l'incaricato di pubblico servizio è la reclusione da due a cinque anni.

Per il pubblico impiegato la pena prevista è la reclusione da due a cinque anni. Se il reato è commesso per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

Vi è potenziale rischio di corruzione nell'ambito delle attività che vedono i Responsabili di Area/Servizio/Unità funzionale come referenti nei confronti di pubblici ufficiali (in occasione di visite ispettive GdF, di sicurezza sul lavoro legge 626, INAIL, incontri con rappresentanti della Pubblica Amministrazione nell'ambito di attività conoscitiva e di discussione in merito all'attività svolta dalla società, ecc.). Una visita ispettiva potrebbe, infatti, rappresentare un'occasione per offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con Fornitori, Collaboratori, Consulenti o Partner, il rischio di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente o indirettamente) a pubblici ufficiali.

La condotta potrebbe manifestarsi altresì in presenza di sovrapprestazioni di prestazioni di servizi.

Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi nell'ambito del processo di selezione, assunzione e gestione del percorso di carriera del personale dipendente, in

presenza di comportamenti miranti a favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione.

La Banca potrebbe corrompere un pubblico ufficiale attraverso:

- diretta dazione di denaro;
- elargizione di regalie di valore significativo
- promessa di assunzione per parenti ed affini
- overperformance gestioni patrimoniali
- concessione di finanziamenti a condizioni agevolate
- condivisione di informazioni privilegiate e/o riservate per usi privati
- definizione di operazioni finanziarie che comportano la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es: attività di trading intraday, vendita prodotti strutturati; acquisto/vendita strumenti finanziari idonei ad assicurare la generazione dell'utile in capo alla controparte, anche attraverso comportamenti manipolativi).

I reati di corruzione innanzi richiamati appaiono astrattamente configurabili in capo a GBL.

7. **Concussione:** prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

L'ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché nel reato di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, che esercita pertanto una condotta intimidatoria nei confronti di questi. Al contrario, nelle condotte corruttive l'accordo mira a produrre un reciproco beneficio per corrotto e corruttore ed il corruttore agisce in piena coscienza, posto che il suo volere non è viziato, ma è al contrario finalizzato – al pari del corrotto - a realizzare un lucro indebito in condizione di parità contrattuale.

8. **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri:** l'art. 322-bis c.p. prevede che le condotte di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma si applichino anche, commessi:
- 1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea;
 - 2) ai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea;
 - 4) ai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea;

- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le pene previste sono le medesime elencate ai punti precedenti.

Tali condotte potrebbero configurarsi in capo a GBL.

Esempio

Le fattispecie di rischio sono riconducibili a quanto riportato nei punti precedenti con riferimento ai reati ai punti 6 e 7.

IV. REGOLE PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI GBL

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia agli Organi Sociali di Gruppo Banca Leonardo S.p.A. ai Dipendenti ed ai Promotori Finanziari della Banca, ai Collaboratori nonché a tutte le Società facenti parte del relativo gruppo bancario, ai sensi dell'art. 60 del Testo Unico Bancario.

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24 e 25 del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi ed delle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta o promessa, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le società del Gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la singola società.

Nei casi in cui è prassi che, nel contesto in cui si opera, si effettuino regali, il proponente deve darne tempestiva informazione scritta al suo superiore gerarchico, quindi alla società di appartenenza la quale informa tempestivamente la Direzione Internal Audit di Gruppo che, a sua volta, sottoporrà la segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Il citato proponente non potrà agire d'iniziativa finché non avrà avuto il benestare da parte delle citate figure; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate.

E' fatto altresì divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si declinano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività di qualsiasi funzione di GBL.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel *Codice Etico* nonché della presente Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente abilitati in base al sistema di poteri in essere;
- nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari ossia criticità non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il personale deve immediatamente segnalare la situazione al proprio diretto superiore per le azioni del caso;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;

- si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione dei reati precedentemente elencati;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti,
- le informazioni che possono essere raccolte durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo ricoperto, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- l’assunzione di personale o collaboratori (inclusi i Promotori Finanziari) dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- l’attività di allocazione del risparmio, gestione dei patrimoni ed intermediazione dovranno essere svolte, al fine di assicurare la massima trasparenza nell’operatività, ove possibile, in contropartita diretta con il mercato o attraverso intermediari qualificati. Non dovranno essere effettuate operazioni di negoziazione con l’obiettivo di generare una perdita nei confronti di GBL o di una società del Gruppo con l’intento di trasferire risorse a favore di terzi;
- visti i processi deliberativi per le spese correnti o investimenti in beni durevoli, la scelta dei fornitori deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare quanto previsto dal *Codice Etico*, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione;
- in quanto rappresentanti di GBL, i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali. Per garantire la conformità a queste regole, tutti i regali comunque ritenuti in linea con quanto precedentemente esposto devono essere concordati preventivamente con il Compliance Officer. La documentazione prodotta nell’ambito della gestione degli omaggi deve essere debitamente conservata, al fine di assicurare la tracciabilità degli atti svolti;
- nell’ambito dell’operatività con clientela legata alla Pubblica Amministrazione, le condizioni ad essa applicate devono essere coerenti con le condizioni previste per clientela avente medesime caratteristiche o patrimonio. Ciò significa che, secondo il patrimonio conferito dal cliente, anche se legato alla Pubblica Amministrazione, sarà possibile concedere condizioni di favore, ove tali condizioni dovessero risultare coerenti con quelle concesse ad altra clientela del medesimo *standing*. Con riferimento all’attività di concessione del credito a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione,

sotto qualsiasi forma, la procedura di istruttoria, concessione e delibera da seguire dovrà essere coerente con quella seguita per tutta la clientela e con la normativa interna di riferimento. Le condizioni applicate (tassi attivi e passivi, spese, ecc.) dovranno riflettere quelle concesse alla clientela ordinaria. Qualora vi fossero deroghe o facilitazioni, queste dovranno essere deliberate espressamente dal Comitato Fidi e adeguatamente motivate;

- in riferimento alla gestione di patrimoni o fondi comuni, l'operatività deve essere improntata alla massima trasparenza e rispetto della normativa vigente. I soggetti sottoscrittori di tali servizi e prodotti finanziari devono essere a conoscenza delle linee di gestione seguite dal proprio investimento al momento della sottoscrizione. Non devono sussistere i presupposti in base ai quali un cliente/soggetto legato alla Pubblica Amministrazione riceva trattamenti privilegiati per la valutazione delle performances, ovvero composizione del portafoglio, retrocessioni di commissioni di gestione o altri oneri e costi accessori;
- qualora GBL ricorresse a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti, che potrebbero potenzialmente configurare il rischio di commissione di reati di truffa, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e malversazione; gli addetti incaricati della predisposizione della documentazione a supporto della partecipazione al bando devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata, al fine di evitare di fornire informazioni non veritiere o fuorvianti; i responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuite;
- le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti a carattere di assicurazione obbligatoria su base contributiva, quali ad esempio Fondo Interbancario Tutela dei Depositi, oppure Fondo Nazionale di Garanzia, devono essere veritieri e corretti, in quanto l'omissione o l'alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. Le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio: INPS, INAIL, assistenza integrativa personale) devono essere veritieri e corretti, in quanto l'omissione o l'alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni necessarie o ottenendo l'assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione delle informazioni necessarie;
- in occasione di operazioni di Tesoreria verso Enti, ovvero di incassi effettuati agli sportelli di imposte, tasse e contributi a vario titolo, le operazioni dovranno essere svolte secondo le procedure stabilite internamente, utilizzando le causali corrette ed attribuendo valuta e commissioni come da accordi commerciali presi. Operando in forza di un mandato di riscossione si configura la fattispecie di reato di truffa verso la Pubblica Amministrazione qualora questi fondi fossero distratti dalla destinazione dichiarata;

- il medesimo reato potrebbe essere commesso quando GBL agisce in qualità di sostituto d'imposta verso la clientela in occasione del calcolo delle imposte inerenti i profitti da negoziazione (capital gain), oppure sul rateo degli interessi dei titoli di stato o obbligazioni corporate, ovvero la mancata o non veritiera segnalazione, quindi il non corretto prelievo d'imposta sulle posizioni dei clienti.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle presenti norme interne, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel *Codice Etico* nonché della presente Parte Speciale;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente;
- ciascuna Funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività disciplinata nella presente norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica. Tra questa, a mero titolo esemplificativo:
 - tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo erogativo a fronte di progetti propri e di terzi, ivi inclusi i contratti/lettere di incarico con i consulenti e/o i commissari e simili coinvolti nel processo stesso;
 - licenze, autorizzazioni e simili connesse all'attività di GBL o ottenute ad altri fini nonché gli accordi con le controparti contrattuali soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio;
 - atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni et similia relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
 - verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
 - atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.;
- laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, GBL fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa;
- tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, a sottoscrivere a richiesta una descrizione delle operazioni sensibili svolte.

PARTE SPECIALE II

I REATI DI FALSITÀ IN MONETE

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE II

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i **DESTINATARI**, come definiti nella Parte Generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime prescrizioni, devono attenersi al fine di assicurare l'attuazione di condotte idonee che non mettano in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali la contraffazione, l'alterazione di monete, l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. definire le procedure che gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Dipendenti, i Promotori Finanziari e i Collaboratori devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV e i Responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree, Servizi o unità organizzative di Gruppo Banca Leonardo S.p.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover trattare valori di qualsiasi natura (in particolare, banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero o materiali utilizzati per la fabbricazione di questi), ad operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle discipline interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede.

GBL adegua il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integra con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

III. LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI GBL

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di Reato realizzabili nell'ambito della gestione dei valori, con particolare riguardo alle banconote, previste dall'art. 25-*bis* del Decreto 231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

1. ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.*** previste dall'art. 453 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nel territorio dello Stato o al di fuori; di chiunque alteri monete genuine dandone l'apparenza di un valore superiore; di chiunque, di concerto con chi ha alterato o contraffatto monete, le introduca nel territorio dello Stato o le detenga, spenda o metta comunque in

circolazione; di chiunque acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate. La pena prevista è la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da cinquecentosedici euro a tremilanovantotto euro.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando, nell'ambito dell'attività di sportello, l'addetto metta in circolazione banconote contraffatte. Risulta di difficile individuazione la fattispecie legata all'effettiva falsificazione di monete da parte di GBL.

2. ***Alterazione di monete:*** prevista dall'articolo 454 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque alteri monete della qualità indicata dall'art. 453 c.p. (di cui sopra), scemandone il valore, oppure rispetto alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte previste dalla norma richiamata. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro. Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a GBL.

3. ***Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate:*** previste dall'art. 455 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque, al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

La fattispecie è analoga a quella riportata nel precedente punto 1.i: l'elemento differenziale risiede nel fatto che in detta condotta l'autore del reato non agisce del concerto con l'autore della falsificazione.

4. ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede:*** prevista dall'art. 457 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede. La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro. Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

La fattispecie è analoga a quella riportata al reato che precede, con la differenza che mentre nella condotta sanzionata dall'art. 455 c.p. l'agente viene a conoscenza della falsità al momento della ricezione delle monete contraffatte, in questa condotta tale scienza è successiva al ricevimento.

5. ***Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati:*** previsti dall'art. 459 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a GBL.

6. **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo:** prevista dall'art. 460 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta. La pena prevista è della reclusione da due a sei anni e della multa da trecentonove euro a milletrecentadue euro.

Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a GBL.

7. **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati:** previsto dall'art. 464 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Tale condotta risulta di difficile configurazione in capo a GBL.

IV. REGOLE PER LA GESTIONE DEI VALORI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI GBL

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di Gruppo Banca Leonardo S.p.A., nonché di tutte le Società facenti parte del relativo gruppo bancario, ai sensi dell'art. 60 del Testo Unico Bancario, nonché agli altri soggetti indicati come destinatari delle presenti prescrizioni.

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-*bis* del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, banconote false;
- b) contravvenire a quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia 15 marzo 2006 in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

Si sottolinea che l'utente che riceva in buona fede una banconota ed abbia, successivamente, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di spenderla, perché tale comportamento costituirebbe un reato.

In casi del genere bisogna, invece, far esaminare al più presto la banconota da esperti, quali gli addetti agli sportelli delle banche ordinarie o degli uffici postali o della Banca d'Italia.

Si sottolinea che, sulla base di quanto previsto dalla normativa in vigore in Italia, le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione quelle che ritengono false e di trasmetterle alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia; quest'ultima invia le banconote alla propria Amministrazione Centrale in Roma, dove un apposito organo le esamina per accertarne la effettiva falsità.

Pertanto, ai soggetti che hanno tale obbligo di ritiro è assolutamente vietato adottare comportamenti diversi, come ad esempio restituire le banconote sospette di falsità all'esibitore – anche se con l'invito a presentarle alle Forze dell'Ordine – o tagliarle a metà o, comunque, distruggerle.

Detti soggetti sono invece obbligati, in caso di ritiro di una banconota sospetta di falsità, a compilare contestualmente un verbale che contiene, tra l'altro, le indicazioni della banconota e le modalità del rinvenimento. Il verbale viene redatto in vari esemplari: di questi, uno deve essere inviato alle Forze dell'Ordine ed uno viene rilasciato, a titolo di ricevuta, all'esibitore. Questi, infatti, nel caso che la Banca d'Italia accerti la legittimità della banconota, verrà rimborsato tramite vaglia cambiario della Banca d'Italia stessa emesso a suo nome e di pari importo, non soggetto quindi ad alcuna trattenuta, che gli verrà consegnato dal soggetto che ha provveduto al ritiro (banca, ufficio postale, ecc.). Informazioni sull'esito degli accertamenti compiuti dalla Banca d'Italia potranno comunque essere richiesti alle Filiali di quest'ultima dai possessori delle banconote ritirate.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione di Gruppo Banca Leonardo.

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti, ove coinvolti nel processo di gestione dei valori, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- Nello svolgimento dell'attività di sportello gli addetti sono tenuti ad effettuare un monitoraggio sulle banconote ricevute, al fine di individuare, ove presente, le banconote sospette di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote oppure a verificarne esclusivamente l'autenticità, oppure mediante controlli di autenticità da parte di personale addestrato, attraverso accertamenti manuali e senza l'ausilio di dispositivi di selezione e accettazione delle banconote.
- In presenza di banconote sospette di falsità gli addetti sono tenuti a predisporre un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità previsto dall'art. 8 del D.L. 350/2001.
- Procedere direttamente all'invio delle banconote sospette e del relativo verbale senza indugio alla filiale territoriale della Banca d'Italia competente.
- Il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote sospette di falsità da parte della clientela o di terzi ove il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza.

- Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti, nella gestione dei valori, a rispettare le procedure interne previste per la gestione, il ritiro e la trasmissione alla Banca d'Italia di banconote sospette di falsità e del Provvedimento Banca d'Italia 15 marzo 2006.
- Ciascuna Funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività disciplinata nella presente norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Banca d'Italia con riferimento alla trasmissione di banconote sospette di falsità.

PARTE SPECIALE III

I REATI SOCIETARI

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE III

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i **DESTINATARI**, come definiti nella parte generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 – *ter*, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Promotori Finanziari e, i Collaboratori di GBL devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 – TER DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI GBL

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25 – *ter* del D.Lgs. 231. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose:

1. ***False comunicazioni sociali:*** prevista dall'art. 2621 del c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La pena prevista è l'arresto fino a un anno e sei mesi.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

Tale fattispecie si configura allorché sono predisposte false comunicazioni che traggano in inganno i soci o il pubblico. Il perimetro di punibilità del reato è circoscritto all'ipotesi in cui si valicano i limiti della ragionevolezza: non risulta quindi punibile una valutazione che non alteri in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società/gruppo al quale essa appartiene e sempre che esse non determinino una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%.

Va altresì segnalato che il reato è punibile allorché la falsità è idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alla situazione della società.

2. ***False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori.*** previste dall'art. 2622¹⁸ c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

¹⁸ **2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.** — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori [2639], i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge [2423, 2427-2429], dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni [2426], ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa [c.p. 120], con la reclusione da sei mesi a tre anni [2640].

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti dal primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio [2423, 2425], al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto [2423, 2424] non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative [2426] che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

La fattispecie si potrebbe verificare allorché siano prodotte false comunicazioni sociali che cagionino un danno patrimoniale a soci o creditori o alla società. Nell'ipotesi in cui le false comunicazioni danneggiasse la società mancherebbero i presupposti per l'applicazione del Decreto 231, posto che lo stesso prevede un beneficio per l'ente.

Si sottolinea altresì che le fattispecie di reato previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono comportare la costituzione di riserve occulte attraverso la sottovalutazione di poste attive e la sopravvalutazione delle poste passive.

3. ***Impedito controllo:*** previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. La pena prevista è la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte della società di revisione, del collegio sindacale o di altri organi sociali occultando documenti o attraverso altri artifici.

4. ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi:*** prevista dall'art. 2629-*bis* c.c., e costituita dalla violazione dell'art. 2391¹⁹ comma 1° c.c. realizzata dagli amministratori o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (*ex art. 116 TUF*) ovvero di un soggetto

¹⁹ **2391. Interessi degli amministratori.** [2391] — L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUF o della Legge n. 576 del 1982 o del D. Lgs. n. 124 del 1993.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

La fattispecie si può verificare allorquando un amministratore non comunichi la situazione di conflitto di interessi, la quale può determinare un beneficio anche per la Banca. Va comunque sottolineato che solitamente questa fattispecie si realizza nell'interesse dell'amministratore e non già della Banca, limitando conseguentemente il rischio di realizzazione di detto reato rispetto a quanto previsto dal Decreto 231.

5. ***Operazioni in pregiudizio dei creditori:*** previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

La pena prevista è, a querela della persona offesa, la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale condotta potrebbe configurarsi in capo a GBL ogniqualvolta siano poste in essere operazioni straordinarie. Va comunque evidenziato che, essendo la Banca sottoposta a vigilanza, le suddette operazioni sono soggette ad attento monitoraggio da parte delle Autorità di Vigilanza.

Esempio

La Banca potrebbe porre in essere operazioni straordinarie al fine di limitare i diritti dei creditori.

6. ***Formazione fittizia del capitale:*** prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La pena prevista è la reclusione fino ad un anno.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL. Vale quanto riportato al punto precedente.

7. ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori:*** prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

La pena prevista è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale condotta potrebbe configurarsi in capo a GBL in presenza di operazioni di riorganizzazione del gruppo, ove decidesse di procedere alla liquidazione di una società controllata.

8. ***Illecita influenza sull'assemblea:*** prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

La Banca potrebbe porre in essere azioni mirate a simulare una maggioranza in assemblea al fine di deliberare decisioni nell'interesse della Banca.

9. ***Aggiotaggio:*** previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

Condotte manipolative nell'ambito dell'attività di negoziazione di titoli non quotati. Diffusione da parte della Banca di notizie false o fuorvianti idonee ad alterare i prezzi dei titoli non quotati.

10. ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:*** previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità

pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a GBL.

Esempio

Invio, da parte della Banca, di comunicazioni false o fuorvianti alle Autorità pubbliche di vigilanza (es. Banca d'Italia, Consob). Occultamento di comunicazioni dovute.

III. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari rilevate in Gruppo Banca Leonardo S.p.A. sono le seguenti:

1. formazione del bilancio;
2. impedito controllo;
3. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
4. aggio;aggiaggio;
5. illecita influenza sull'assemblea.

IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI GBL

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di Gruppo Banca Leonardo S.p.A., nonché di tutte le Società facenti parte del relativo gruppo bancario, ai sensi dell'art. 60 del Testo Unico Bancario, nonché a quanti – pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – *ter* del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della società, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- b) porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi di azionisti e creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;
- c) porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie su strumenti finanziari non quotati al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di tali strumenti;

d) porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità di Vigilanza (quali, a titolo esemplificativo, Banca d'Italia e Consob), dai sindaci e dalle società di revisione.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si traducono in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività di qualsiasi funzione di Gruppo Banca Leonardo.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di Vigilanza o Controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci;
- sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- siano rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;
- siano assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- in presenza di visite ispettive da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza la gestione da parte dei destinatari della presente parte speciale di tali contatti deve avvenire, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti;
- nell'ambito di operazioni straordinarie sulla Banca o su società del gruppo, i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a ripartire utili o parte di essi unicamente quando effettivamente conseguiti;
- effettuare operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni della Banca o di società controllate nel rispetto delle leggi vigenti;
- astenersi dal divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari o non quotati al fine di produrre una sensibile alterazione del prezzo.

PARTE SPECIALE IV

Gli Abusi di Mercato

I. Funzione della Parte Speciale IV

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i **DESTINATARI**, come definiti nella Parte Generale, nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne della Banca, devono attenersi nella gestione delle Attività a Rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 – *sexies*, nel rispetto dei principi di eticità e trasparenza, rispetto della normativa emanata dalle Autorità di Vigilanza, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Promotori Finanziari e, i Collaboratori devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. LE FATTISPECIE DEI REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 – SEXIES DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI GBL

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo previsti dall'art. 25 – *sexies*²⁰ del D.Lgs. 231/2001 e nella parte V, titolo I-bis, capo III del Testo Unico della Finanza. L'accertamento dei reati da abuso di mercato spetta al Giudice penale, mentre quello inerente i relativi illeciti amministrativi è di competenza della Consob. Le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

1. ***Abuso di informazioni privilegiate:*** reato previsto dall'art. 184²¹ del TUF e costituito dalla condotta di chi, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti

²⁰ **25-sexies. Abusi di mercato.**

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

21 Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) .

finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

2. **Abuso di informazioni privilegiate (illecito amministrativo):** previsto dall'art. 187-bis²² del TUF e costituita dalla condotta di chi, in possesso di una informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

Le condotte previste ai punti 1. e 2. potrebbero configurarsi in capo a GBL.

Esempio

Per **informazione privilegiata** si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In tale senso, sono privilegiate quelle informazioni che non sono ancora state rese pubbliche e che sono relative sia alle società quotate sia agli strumenti finanziari quotati (anche di emittenti non quotati). A mero titolo esemplificativo:

- ✓ notizie sulla struttura societaria e sull'azionariato (ad es. fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni societarie, ecc.);
- ✓ acquisizione o cessione di partecipazioni o di altre attività o di rami d'azienda;

²² Art. 187-bis (Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

- ✓ significativi cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici;
- ✓ previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget;
- ✓ diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti dell'andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;
- ✓ notizie sul management (ad es. cambiamenti significativi nell'organo di direzione, vicende giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ecc...);
- ✓ notizie riguardanti i titoli (ad es. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, rapporti di concambio in caso di fusioni, piano di rimborso titoli, ecc...);
- ✓ programmi di salvataggio o ristrutturazioni finanziarie.

Tipici comportamenti legati all'abuso di informazioni privilegiate sono legati ad operazioni di c.d. *front-running*, l'utilizzo delle informazioni disponibili per rafforzare la struttura di *sales*, a favore della clientela di GBL. L'abuso di informazioni privilegiate potrebbe verificarsi, a titolo meramente esemplificativo, anche a seguito di operazioni legate a particolari ordini ricevuti da clienti istituzionali di GBL o all'attività di advisory svolta all'interno del gruppo.

3. ***Manipolazione di mercato (reato)***: previsto dall'art. 185²³ del TUF e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, compie operazione simulate o altri artifizii, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

²³ Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. **Manipolazione di mercato (illecito amministrativo):** previsto dall'art. 187-ter²⁴ del TUF e costituito dalla condotta di chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure pone in essere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artificio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Tali condotte potrebbero configurarsi in capo a GBL.

Esempi

Le fattispecie previste si possono verificare ogniqualvolta che la Banca provvede a diffondere notizie non veritiere su titoli quotati o ad effettuare operazioni o artifici atti a determinare una sensibile variazione dei prezzi.

Tra le possibili modalità di condotta manipolativa si segnalano le seguenti:

1. creazione di una soglia minima al corso dei prezzi;
 - a. Con tale comportamento ci si riferisce alla conclusione di operazioni o all'inserimento di ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello
 - b. Una ulteriore azione potrebbe essere mirata alla *creazione di un trend*

²⁴ Art. 187-ter (Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

- c. Si ricorda che tale attività manipolativa potrebbe anche essere svolta per il tramite di terzi con i quali il soggetto opera (es. intermediari o altri soggetti).
2. Celare la proprietà;
 - a. Con tale comportamento ci si riferisce alla conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico, in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari, della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi.
 - b. Tale fattispecie potrebbe avvenire anche attraverso terzi soggetti collusi, attraverso la sottoscrizione da parte di società del gruppo, società *amiche*, intermediari che prestano il servizio di gestione, fondi gestiti da SGR.
 - c. Tale fattispecie potrebbe infine avvenire attraverso l'utilizzo di intermediari specializzati in strumenti derivati, in particolare tramite *swap* che prevedono la possibilità di *physical delivery* e tramite opzioni *put e call*.
 3. Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico;

Con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta mirante ad aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento.
 4. Comprimere in modo abusivo il mercato;
 - a. Con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta nella quale una o più persone agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette.
 - b. Tale condotta si verifica allorquando i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente i prezzi.
 5. Ordini abbinati in modo improprio, incroci;
 - a. Con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta nella quale le operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto e contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi, salvo che tali ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole di mercato (es. i c.d. *cross-orders*).
 - b. La condotta manipolativa è individuabile se conduce alla conclusione di contratti a prezzi anomali.

In aggiunta alle modalità suesposte, si ricorda che le condotte manipolative, in analogia con le condotte riportate per il reato di aggio, possono manifestarsi anche in presenza di diffusione di informazioni non veritiere.

Tenuto conto della rilevanza che le fattispecie di reato e di illecito amministrativo legate agli abusi di mercato rappresentano in relazione all'attività di GBL, si raccomanda altresì, ai fini di una più dettagliata disamina delle possibili modalità di condotta illecita che devono essere

oggetto di prevenzione, di effettuare una attenta analisi delle comunicazioni prodotte dalle Autorità di Vigilanza in materia²⁵.

III. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEGLI ABUSI DI MERCATO

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari, rilevate in Gruppo Banca Leonardo S.p.A. sono le seguenti:

- gestione delle informazioni privilegiate/riservate;
- gestione dei conflitti di interesse;
- attività di negoziazione;
- attività di classamento di strumenti finanziari;
- attività di finanziamento;
- attività di investimento;
- gestione di patrimoni;
- attività di studi e ricerche.

IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI GBL

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di Gruppo Banca Leonardo S.p.A., nonché di tutte le Società facenti parte del relativo gruppo bancario, ai sensi dell'art. 60 del Testo Unico Bancario, nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne della Banca.

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – *sexies* del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) in particolare di:

- a) utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo, della partecipazione al capitale di un emittente o dell'esercizio dell'attività lavorativa, professionale o in funzione dell'ufficio al fine di acquistare o vendere i titoli per trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione privilegiata. Tipica operazione vietata è quella di c.d. *front-running*, attraverso la quale, ad esempio, si anticipa l'ordine di un

²⁵ Comunicazione Consob n. 5078692 del 29 novembre 2005 che riprende il documento del CESR (Committee of European Securities Regulators) "Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive"

cliente che, date le dimensioni dell'ordine, comporterà una significativa fluttuazione (in aumento o diminuzione), del corso del titolo;

b) porre in essere le condotte manipolative riportate negli esempi di cui sopra.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si traducono in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività di qualsiasi funzione di Gruppo Banca Leonardo S.p.A..

Tutti i Destinatari del presente Modello nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne della Banca sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- osservanza della normativa interna con riferimento a:
 - chinese walls;
 - informazioni riservate/privilegiate;
 - restricted list;
 - operazioni personali;
 - rapporti con la stampa e comunicazioni esterne;
- i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell'accesso ai documenti già archiviati; l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- siano identificate, all'interno della Banca, le persone che dispongono di informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
- siano identificate le persone aventi accesso permanente alle informazioni privilegiate;
- sia assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, all'interno della Banca, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo;
- siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della Banca delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate;
- sia assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate alle Autorità di Vigilanza o controllo, investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o il pubblico in generale;
- i rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale siano tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità

stabilite dalla legge, dalle Autorità di Vigilanza del mercato e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- sia quando la Banca operi per conto di terzi, ivi comprese le operazioni in contropartita diretta, sia prevista l'attivazione delle procedure interne per la segnalazione di operazioni sospette;
- sia formalizzato il divieto di consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in possesso di chi opera per Banca;
- siano rispettate le procedure relative al market abuse emesse dalla Banca.

PARTE SPECIALE V

**REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO,
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E REATI TRANSNAZIONALI**

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE V

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 – *quater e quinquies*, e della L. 146 del 2006 nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. definire le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Promotori e i Collaboratori di GBL devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Si sottolinea che le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale rappresentano, stante l'oggetto sociale e le regole che governano GBL, fattispecie di rischio la cui manifestazione si può ritenere remota ma non impossibile, poiché sottostanti ai servizi di investimento e di pagamento offerti dalla Banca.

II. LE FATTISPECIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 – QUATER DEL D.LGS. 231/2001), DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 – QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001) E DEI REATI TRANSNAZIONALI (L. 146 DEL 2006). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI GBL

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25 – *quater e quinquies* del D.Lgs. 231/2001 e della L. 146 del 2006. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose. Come precedentemente riportato le fattispecie sotto riportate, seppur remote, stante l'attività svolta dalla Banca potrebbero astrattamente configurarsi.

1. ***Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:*** si intendono i delitti previsti come tali dal codice penale e dalle leggi speciali nonché altri delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999;
2. ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù:*** reato previsto dall'art. 600 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero di chiunque riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni di lavoro o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona;

3. ***Pornografia minorile:*** chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche, produce materiale pornografico, induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche, fa commercio di materiale pornografico oppure chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale. Infine ricade nella fattispecie di reato chiunque, al di fuori dei casi descritti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico;
4. ***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile:*** reato previsto dall'art. 600-*quinqies* c.p. e costituito dalla condotta di chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile o comunque comprendenti tale attività;

Le condotte previste dai punti 1. a 4, seppur remote, potrebbero astrattamente configurarsi in capo a GBL attraverso le attività di finanziamento e/o di investimento in particolari valori azionari o obbligazionari nel corso dell'attività di investimento/gestione.

III. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DEI REATI TRANSNAZIONALI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati sopra descritti, rilevate in Gruppo Banca Leonardo S.p.A. sono le seguenti:

- attività di finanziamento
- attività investimento del patrimonio della banca o di gestione dei patrimoni della clientela

IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI SOPRA DESCRITTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI GBL.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di Gruppo Banca Leonardo S.p.A., ovvero di tutte le Società facenti parte del relativo Gruppo Bancario, ai sensi dell'art. 60 del Testo Unico Bancario.

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – *quater, quinqies* del D.Lgs. 231/2001 e della L. 146 del 2006.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice di Comportamento e nel Codice Etico) in particolare di:

a) favorire, attraverso attività di investimento, finanziamento o di pagamento, le attività strumentali alla commissione di reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di reati contro la personalità individuale;

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione di Gruppo Banca Leonardo.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- nell'ambito della gestione del processo di finanziamento siano rispettate le regole previste dalle procedure aziendali in materia di istruttoria per la concessione di un finanziamento;
- nell'ambito dell'attività di identificazione della clientela e di alimentazione dell'Archivio Unico Informativo siano rispettate le disposizioni dell'Ufficio Italiano Cambi;
- siano costantemente monitorati ed aggiornati gli elenchi relativi ai nominativi di soggetti sospetti di terrorismo nazionale e internazionale;
- siano rispettate le procedure in materia di gestione dei pagamenti.

PARTE SPECIALE VI

**I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VI

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i **Destinatari**, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 – *octies*, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

3. definire le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, gli Agenti, i Consulenti, Promotori Finanziari, Fornitori e Collaboratori di GBL devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
4. supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 – OCTIES DEL DECRETO 231). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI GBL

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 – *octies* del Decreto 231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25-*octies* che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Segnatamente, l'art. 25-*octies* stabilisce:

- “1. In relazione ai Reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

Lo stesso Decreto Legislativo 231/07 all'articolo 3 prevede la: “collaborazione attiva da parte dei destinatari” nel contrasto alla criminalità tramite l'adozione di idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ne consegue che la presente Parte Speciale norma in particolare due tipologie di comportamento al fine di contenere i rischi di violazione della normativa in discorso:

- a) operazioni poste in essere dalla Banca per suoi scopi interni e di servizio (reato direttamente ascrivibile);
- b) operazioni poste in essere dalla clientela per le quali la Banca non ha vigilato adeguatamente, oppure era in accordo (reato in concorso oppure reato di mancata segnalazione, fino all'associazione a delinquere).

Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f), i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del Decreto 231, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

Per quanto in particolare attiene i Reati richiamati agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. espressamente si prevede:

1. Ricettazione (Art. 648 c.p.)

“1. Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Banca dovesse acquistare software contraffatto, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.

In merito all'operatività bancaria in senso stretto, potrebbe configurarsi il reato in oggetto, anche sottoforma di concorso, allorquando il cliente versa denaro nelle casse della Banca, oppure per le sottoscrizioni di strumenti finanziari, e la Banca è a conoscenza che tali disponibilità finanziarie rivengono da un'attività delittuosa.

Un esempio ulteriore di ricettazione potrebbe essere la sottoscrizione di titoli di debito o la sottoscrizione di un finanziamento passivo per la Banca da parte di un cliente che utilizza denaro riveniente da un delitto. Il tal caso, l'acquisto da parte della Banca dei mezzi finanziari si realizza tramite il pagamento degli interessi e la futura restituzione del capitale, quindi il successivo reato di riciclaggio.

2. ***Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)***

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Banca dovesse agevolare il trasferimento di denaro da un cliente ad un altro, oppure con pari intestazione, ma verso un altro Istituto di Credito, al fine di celare l'identificazione del soggetto titolare o la provenienza da un reato. Il reato di riciclaggio potrebbe configurarsi anche nel caso in cui il denaro di provenienza illecita fosse utilizzato come mezzo di pagamento di strumenti finanziari per i quali la Banca ha agito solo come tramite, ovvero collocatore, anche per mezzo dei Promotori Finanziari.

Il reato di riciclaggio è spesso una conseguenza del reato di ricettazione, ovvero: nella ricezione di denaro riveniente da delitto è configurabile la ricettazione, nel successivo utilizzo dello stesso denaro è configurabile il riciclaggio.

Il legame di cui sopra potrebbe essere così raffigurato: si pone in essere una operazione di acquisto del denaro (riveniente da una operazione illecita) dalla Banca al cliente pagando un prezzo di concambio. Ovvero, ad esempio, il cliente cede alla Banca un milione di euro falsi oppure rivenienti da un reato, in cambio riceve seicentomila euro di denaro “pulito”. La ricettazione è l'acquisto del denaro falso o “sporco”, il riciclaggio è la successiva sostituzione con denaro “pulito”.

In tale esempio, si configurerebbe anche il reato di introduzione e spendita di denaro falso. A seguito di tale operazione, la Banca avrebbe anche la disponibilità di quattrocentomila euro come fondo extra-contabile.

L'eccessiva movimentazione del conto corrente (non in linea con la professione ed il reddito) da parte di un cliente è da considerarsi sospetta ai fini della normativa antiriciclaggio, in quanto la Banca potrebbe essere il mezzo con il quale il cliente “sostituisce o trasferisce” denaro, quindi la Banca potrebbe essere coinvolta in concorso di reato.

Al fine di creare una maggior coscienza nei Destinatari del presente Modello, si rimanda ad una attenta lettura degli indicatori di anomalia, risultanti dal Provvedimento di Banca d'Italia del 12 Gennaio 2001, riproposti anche dalla normativa interna della Banca, rammentando che tali indicazioni non sono esaustive

della casistica di possibili operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro, ma sono un “punto di partenza”.

3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)*

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648”.

Esempio

Tale fattispecie di reato sarebbe configurabile in capo alla Banca qualora il denaro riveniente dai Reati precedenti fosse utilizzato per acquistare partecipazioni in società o concedere finanziamenti.

In capo alla clientela è configurabile il reato in oggetto qualora il soggetto è sia titolare di un rapporto come privato-persona fisica sia titolare di un rapporto come ditta individuale, società di persone o società di capitali per la quale risulta essere il titolare effettivo oppure il tramite per il quale transitano dei capitali di provenienza illecita, ovvero risulta possibile una commistione tra i rapporti bancari in essere.

III. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati di riciclaggio rilevate in Gruppo Banca Leonardo S.p.A. sono le seguenti:

- Anagrafica Clienti;
- Servizi di Pagamento;
- Back Office;
- Sportello;
- Promotori Finanziari;
- Private Banking;
- Asset Management;
- Information Technology.

IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI DI RICICLAGGIO IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI GBL

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di Gruppo Banca Leonardo S.p.A., ovvero di tutte le

Società facenti parte del relativo Gruppo Bancario, ai sensi dell'art. 60 del Testo Unico Bancario.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – *octies* del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi ed delle procedure aziendali che afferiscono alle tematiche trattate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) intrattenere rapporti economici con clientela per la quale il processo di “adeguata verifica”, oppure detto anche KYC (*Know Your Customer*) non sia stato svolto secondo le norme di legge e le regole stabilite internamente dalla banca.

- la documentazione relativa al riconoscimento del cliente, utilizzata per le operazioni di anagrafica, deve essere autentica, in originale, in corso di validità e prodotta alla vista dell'operatore al momento della sottoscrizione dei contratti;
- l'operatore deve accertarsi della presenza fisica dei soggetti che appongono le firme sulla documentazione, riscontrandone la somiglianza con i documenti di identità prodotti;
- l'operatore deve, tramite domande circostanziate, individuare il “titolare effettivo del rapporto”, ovvero il soggetto che beneficerà del rapporto instaurato con la Banca, che alimenterà la posizione tramite l'apporto di mezzi finanziari ed effettuerà i prelievi. Qualora si sia in presenza di più intestatari del rapporto, oppure di deleghe ad operare, l'operatore deve accertare quali e quanti soggetti hanno l'effettiva titolarità del rapporto, ad escludere quindi l'utilizzo di terze persone quali portatrici di denaro di provenienza illecita;
- la conoscenza della clientela da parte degli operatori deve essere il primo presidio di controllo sulle operazioni poste in essere. Come suggerito da Banca d'Italia per il tramite del Provvedimento del 12 Gennaio 2001, si ipotizzano degli indicatori di anomalia per segnalare eventuali condotte sospette che potrebbero far configurare il reato di riciclaggio di denaro. Le operazioni indicate dal “*Decalogo*” non sono precluse a priori alla clientela, ma sono da considerarsi dei segnali da valutare attentamente.

b) porre in essere operazioni finalizzate a favorire i Reati di cui al D.Lgs. 231/2007 in materia di riciclaggio di denaro o beni da parte della Banca per il tramite dei mezzi finanziari rivenienti da operazioni con la clientela.

- le operazioni di apporto di denaro, a prescindere dalla destinazione, devono essere valutate secondo le reali disponibilità economiche e finanziarie della clientela che le pone in essere. Qualora fossero richieste operazioni particolari, non usuali al cliente, evidentemente svantaggiose per lo stesso, oppure verso Paesi esteri riconducibili alla “black list” emanata dalle Autorità di Controllo, l'operatore non deve dare corso all'operazione se in evidente contrasto con la normativa, oppure prendere atto della richiesta ed attendere istruzioni superiori;

- le operazioni di apporto o prelievo di denaro contante, anche tramite moneta elettronica, se non giustificate dall'attività economica del cliente sono considerate sospette, in quanto è ipotizzabile l'utilizzo del rapporto di conto corrente da parte di un soggetto che in concorso sta agevolando la fattispecie di reato in oggetto;
- le operazioni cosiddette "frazionate", atte quindi a dissimulare il reale movimento finanziario, devono essere prontamente segnalate dall'operatore al proprio responsabile diretto. Sono da considerarsi operazioni frazionate anche quelle operazioni appartenenti al medesimo pagamento/trasferimento di denaro che però hanno differenti destinatari, riconducibili tra loro;
- le operazioni di investimento e disinvestimento di prodotti finanziari ravvicinate nel tempo, tramite anche l'apporto o il prelievo di mezzi finanziari, ancor più se disposte da più soggetti intestatari del rapporto, sono da considerarsi sospette in quanto possono celare un passaggio di denaro tra più soggetti, dissimulando tramite continue operazioni in titoli che generano liquidità ed impegni.

c) porre in essere operazioni finalizzate a favorire i Reati di cui al D.Lgs. 231/2007 in materia di riciclaggio di denaro o beni da parte della Banca per il tramite dei propri mezzi finanziari rivenienti da operazioni societarie.

- le operazioni societarie che comportano nuovi afflussi di capitale, sia di debito sia proprio sono un possibile strumento di riciclaggio di denaro, qualora i soggetti finanziatori o soci, immettano nel patrimonio della Banca denari di provenienza illecita, utilizzando quindi la Banca per ottenere successivamente denaro in modo lecito, grazie al rimborso del capitale di debito o la vendita delle azioni stesse;
- in occasione delle operazioni di Private Equity, nelle quali la Banca si pone come socio di altri soggetti portatori di capitale di rischio, è necessaria una attenta valutazione degli aderenti al progetto e delle finalità degli investimenti, soprattutto se comportano investimenti all'estero e trasferimenti di denaro da e per l'estero.

d) omettere, occultare o fuorviare i controlli di monitoraggio previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, come ad esempio gli indicatori di anomalia secondo le indicazioni degli organi di vigilanza, le associazioni di categoria e la normativa interna di riferimento.

- *principio di segregazione*: i soggetti incaricati dei controlli di primo e secondo livello sull'operatività sono tenuti a comportamenti svincolati da logiche economiche e di servizio alla clientela. Il presidio del rischio deve essere un'attività oggettiva, dettata da indicatori di anomalia e valutazioni rivenienti dall'esperienza e dalla conoscenza del settore;
- *principio di tracciabilità*: essendo la fattispecie di reato in oggetto riconducibile a più operazioni disposte in un arco temporale non definito a priori, i soggetti incaricati devono predisporre un'archiviazione atta a garantire la ricostruzione dei controlli svolti per data di attuazione, mantenendo evidenza delle verifiche svolte, dei dati e delle informazioni a supporto;

- *principi di responsabilità*: tutti i soggetti che intervengono nel processo di censimento e valutazione della clientela, investimento e disinvestimento, di movimentazione di mezzi finanziari, oppure di monitorare l'andamento dei rapporti con la clientela, hanno la responsabilità di verificare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e dell'eventuale inoltro al soggetto responsabile dell'antiriciclaggio per la Banca.

e) omettere, occultare o fuorviare (in generale, non assumere comportamenti collaborativi) le segnalazioni obbligatorie di legge in materia di operazioni sospette demandate agli organi preposti.

- il Responsabile Antiriciclaggio della Banca ha la responsabilità di inoltrare eventuali segnalazioni di operazioni sospette alle autorità competenti. Questi agisce di concerto con i Responsabili delle Aree dalla quale proviene la segnalazione, i quali devono produrre tutta la documentazione necessaria alla corretta valutazione dell'accaduto. La documentazione a supporto è siglata dai soggetti che hanno preso parte alla valutazione, quindi archiviata dal Responsabile Antiriciclaggio nei propri archivi.
- tutti i soggetti che hanno preso parte al processo che ha generato l'operazione sospetta devono mantenere un atteggiamento collaborativo, qualora si trovino in una situazione di conflitto di interessi devono dichiararlo preventivamente ed astenersi da successive partecipazioni al processo di valutazione.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si traducono in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione del Gruppo Banca Leonardo. In particolare, per le rispettive competenze:

- siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veritiero e completo, le operazioni di adeguata verifica della clientela al fine individuare i titolari effettivi dei rapporti e le reali disponibilità finanziarie;
- siano impedito operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro. Ad esempio:
 - accettare pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
 - accettare (o emettere) pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli;
 - accettare pagamenti riconducibili alla stessa operazione che sommati tra loro eccedano l'importo per il quale è individuabile una "operazione frazionata".

Per un'elencazione più esaustiva si rimanda alla lettura del D.Lgs. 231/2007, articolo 49, ed alla copiosa giurisprudenza in materia.

- sia garantita la corretta e completa alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI). Ovvero, è vietato omettere, imputare dati non veri o errati, o alterare le registrazioni contabili che confluiscono in tale sistema informativo, con la conseguenza di fornire dati non veritieri all'Autorità di Vigilanza;
- sia attuata una “collaborazione attiva” come richiesto dalla normativa di riferimento in termini di monitoraggio delle operazioni poste in essere dalla clientela che possano destare sospetti sulla loro reale origine, natura e motivazione. In tal senso sono di ausilio gli indicatori di anomalia suggeriti dalle associazioni di categoria e ripresi dalla normativa interna.
- siano esaminate con scrupolo le operazioni poste in essere dalla clientela per le quali si ha il sospetto che siano di origine o finalità delittuosa, fino a valutare la possibile segnalazione di operazioni sospette, da destinare alla figura preposta, interna alla Banca che provvederà alla condivisione ed all'inoltro alle autorità competenti;
- siano adottate regole che consentano la tracciabilità delle operazioni compiute e dei controlli posti in essere. Ovvero, la conservazione dei documenti deve essere di supporto ed a sostegno di eventuali verifiche successive da parte dei livelli superiori, al fine di non incorrere nel possibile Reati di “impedito controllo” o “ostacolo all'autorità di vigilanza”;
- siano presenti i presidi di controllo, disposti su più livelli gerarchici e funzionali, al fine di consentire una adeguata segregazione delle funzioni e ripartizione delle responsabilità, coinvolgendo anche i livelli gerarchici di prima linea, o di *front*, con la clientela;
- siano adottate delle regole di gestione del rischio riveniente dalla conoscenza della clientela. Ovvero, il precedente approccio basato sulle regole sia modificato nell'approccio basato sul rischio.

PARTE SPECIALE VII

I DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VII

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i **Destinatari**, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 24 – bis, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

5. definire le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, gli Agenti, i Consulenti, Promotori Finanziari, Fornitori e Collaboratori di GBL devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
6. supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 – BIS DEL DECRETO 231). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI GBL.

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 24 – *bis* del Decreto 231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

Il 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito la "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La legge 18 marzo 2008 n. 48, all'art. 7 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24-bis che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati.

Segnatamente, l'art. 24-bis stabilisce:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo

9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

1. *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)*

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”..

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Banca dovesse direttamente o per interposta persona accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi, al fine di acquisire informazioni riservate

Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca

2. *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 615-quater c.p.)*

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con

abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Banca dovesse, direttamente o per interposta persona, intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca.

3. *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)*

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'Art. 617-quater”..

Esempio

Attività diretta o per interposta persona al fine di intercettare informazioni di terzi.

Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca

4. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Esempio

La fattispecie in oggetto si individuerebbe laddove vi fosse un'attività da parte della Banca al fine di distruggere o deteriorare, cancellare informazioni di terzi.

Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca

5. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”..

Esempio

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-bis, ma il danno è causato nei confronti dello Stato o di un altro ente pubblico o di pubblica utilità.

Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca

6. *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Esempio

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-bis,

Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca

7. *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)*

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Esempio

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-quater, ma sono volte a danneggiare sistemi di pubblica utilità

Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca

8. ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)***

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617quater”.

Esempio

La fattispecie potrebbe verificarsi in presenza di accessi da parte di personale della Banca a sistemi informatici di terzi protetti da misure di sicurezza, in modo abusivo. Tale condotta potrebbe verificarsi allorquando si disponesse di un accesso a sezioni riservate ad abbonati in assenza della regolare autorizzazione.

Anche in questo caso si ritiene che tale fattispecie risulti di remota applicazione presso la Banca

9. ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)***

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Esempio

Si ritiene tale fattispecie risulti di remota applicazione presso la Banca

10. ***Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)***

“Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Esempio

Si ritiene che tale fattispecie potrebbe astrattamente verificarsi in presenza di condotte da parte della Banca in violazione delle procedure aziendali interne atte alla produzione di documenti aventi finalità probatoria.

11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”..

Esempio

Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Banca.

III. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO DEI DATI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati informatici e di trattamento illecito dei dati, rilevate in Gruppo Banca Leonardo S.p.A. sono le seguenti:

- Tutte le attività, svolte dalle diverse funzioni della Banca, coinvolte nella produzione di documenti aventi finalità probatoria
- Gestione dei processi di Information Technology.

IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO DEI DATI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI GBL

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di Gruppo Banca Leonardo S.p.A., ovvero di tutte le Società facenti parte del relativo Gruppo Bancario, ai sensi dell'art. 60 del Testo Unico Bancario.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 24 – *bis* del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi ed delle procedure aziendali che afferiscono alla gestione delle tematiche connesse con quanto riportato nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:

- a. acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - b. danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi
 - c. utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi
- b) porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria²⁶ in assenza di una specifica autorizzazione
 - c) utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale dell'Area Servizi Informativi della Banca;
 - d) aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server,...);
 - e) lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
 - f) rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;
 - g) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
 - h) entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

Il responsabile dell'Area Servizi Informativi della Banca deve attivarsi al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- a. verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- b. identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- c. valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" definito nel Modello a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta "segregation of duties";
- d. monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- e. monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si esplicano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione del Gruppo Banca Leonardo. In particolare, per le rispettive competenze:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite;

²⁶ Per "documento informatico" deve intendersi – secondo quanto espressamente indicato dall'articolo 1,lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (il c.d Codice dell'Amministrazione Digitale) - "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire in coerenza con le regole dettate dalla società
- debbono essere svolte le attività di monitoraggio sui log di sistema
- debbono essere, sui diversi applicativi aziendali, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della Banca deve essere svolta nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa
- le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
 - networking;
 - gestione applicativi;
 - gestione sistemi hardware

devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici.

PARTE SPECIALE VIII

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI
CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VIII

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, nonché i Consulenti ed i Collaboratori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del Decreto 231, dall'art. 9 della Legge 123/2007 e dall'art. 300 del D. Lgs. 81/08., nel rispetto dei principi di trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività

Nello specifico la presente PARTE SPECIALE ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali, i Consulenti ed i Collaboratori di GBL devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del MODELLO;
- supportare l'ORGANISMO di Vigilanza, il Datore di Lavoro, i Delegati del Datore di Lavoro, il RSPP nell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

II. LE FATTISPECIE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001, DELLA LEGGE 123/2007 E ART. 300 DEL D.LGS. 81/08). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DI GBL

La presente PARTE SPECIALE si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies*²⁷, del D.Lgs. 231/2001, dall'art. 9 della Legge 123/2007 e dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08.

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in relazione a quanto previsto dall'art 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001.

1. **Omicidio colposo:** reato previsto dall'art. 589²⁸ c.p., e costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una o più persone.

²⁷ 25-*septies* Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

²⁸ Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

Contesto

Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione in considerazione dell'attività svolta dalla Banca, potrebbe verificarsi allorquando venga colposamente cagionata la morte di una o più persone per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo la normativa di tempo in tempo vigente.

- 2. Lesioni personali colpose gravi o gravissime:** reato previsto dall'art. 590²⁹, terzo comma, c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia determinato una malattia professionale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

Contesto

Tali fattispecie, sebbene di remota manifestazione in considerazione dell'attività svolta dalla Banca, potrebbero verificarsi allorquando vengano colposamente cagionate lesioni gravi o gravissime o una malattia professionale per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo la normativa di tempo in tempo vigente.

I gravi pericoli per le persone potrebbero scaturire dalla mancata predisposizione / osservanza di adeguate procedure di emergenza o dalla mancata realizzazione / manutenzione di impianti tecnologici ed elettrici così come previsto dalle norme vigenti.

III ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici (1).

(1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

²⁹ Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

3. **Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila (1).**

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2).

(1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

(2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Attività sensibili rispetto alla commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono rappresentate in GBL da tutte le attività svolte da Dipendenti e Collaboratori all'interno dei locali aziendali.

IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI SOPRA DESCRITTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI GBL

PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Sociali di Gruppo Banca Leonardo.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, dell'art. 9 della Legge 123/2007 e dell'art. 300 del D.Lgs. 81/08. Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali di cui alla presente Parte Speciale. Nell'ambito dei citati comportamenti a tutti i DESTINATARI è in particolare fatto obbligo di: operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti; rispettare le regole della presente Parte Speciale, del Codice Etico e le norme interne aziendali; a seconda delle rispettive competenze, fruire della formazione erogata di tempo in tempo dalla società anche al fine dell'aggiornamento sull'evoluzione della normativa qui interessata.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Le leggi e i regolamenti vigenti, il Codice Etico, le procedure e i valori di Gruppo Banca Leonardo, nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono costituire le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere dai DESTINATARI; ancor più stringente dovrà essere il loro rispetto qualora si ravvisi la presenza di Attività Sensibili ai sensi del Decreto 231.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, tutti i soggetti a quanto infra tenuti in forza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 ed in base ad attribuzioni interne di compiti e responsabilità debitamente formalizzate, per quanto a ciascuno di essi applicabile nei rispettivi ruoli e competenze, dovranno istituire e mantenere gli strumenti di prevenzione avverso la commissione delle condotte qui rilevanti. A titolo esemplificativo, quindi, tali soggetti dovranno, per quanto di rispettiva competenza:

- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, predisponendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, le strutture competenti dovranno attivare verifiche sistematiche;
- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;
- dare la possibilità ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo;
- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- prevedere un'adeguata attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate e delle istruzioni di lavoro in sicurezza impartite;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, disposizioni atte ad imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Tutti i DESTINATARI devono rispettare almeno le seguenti principali regole di comportamento:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.